

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 ottobre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2008, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2008, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2008, n. 22.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007 .. Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
25 giugno 2008, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Integrazioni al regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)..... Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
1° luglio 2008, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale» ..... Pag. 4

## REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica)..... Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4.

Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)..... Pag. 7

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 febbraio 2008, n. 061/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del servizio gestione patrimonio immobiliare della direzione centrale patrimonio e servizi generali. Approvazione..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 febbraio 2008, n. 064/Pres.

Regolamento delle progressioni verticali. Approvazione..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 febbraio 2008, n. 065/Pres.

Legge regionale n. 76/1982 - Regolamento di modifica al regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche emanato con decreto del Presidente della Regione 07/Pres./2005. Approvazione..... Pag. 24

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 marzo 2008, n. 15/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)..... Pag. 27

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2008, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 7/1976 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della Resistenza). — 1. Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) e l'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza.

2. Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni:

a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;

b) svolgimento, nell'ambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;

c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;

d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali.

3. Gli istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalità stabilite negli statuti dei consorzi stessi.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 luglio 2008

BRESSO

(Omissis).

08R0458

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2008, n. 21.

**Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è inserita la seguente:

«c-bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all'art. 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Il presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei centri di servizio previsti all'art. 15 della legge n. 266/1991.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/1994 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 luglio 2008

BRESSO

08R0459

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 2008, n. 22.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2008)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2007, è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

## Art. 2.

*Entrate e spese di competenza*

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2007 risultano stabilite dal conto finanziario in euro 11.618.849.383,69 delle quali sono state riscosse euro 9.351.345.376,29 e restano da riscuotere euro 2.267.504.007,40.

2. Le spese impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2007, ammontano a euro 11.987.978.414,10. I pagamenti effettuati ammontano a euro 9.059.606.213,75 e ne restano da pagare euro 2.928.372.200,35.

## Art. 3.

*Residui attivi e residui passivi*

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2007 ammontavano a euro 4.402.083.902,32 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2007 in euro 4.344.063.859,95 per un minor importo di euro 58.020.879,29. Le somme riscosse sono state euro 1.617.108.842,51 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 2.726.955.017,44. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2007 euro 2.267.504.007,40;
- b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti euro 2.726.955.017,44;
- c) totale euro 4.994.459.024,84.

2. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2007 ammontavano a euro 4.524.621.433,09 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2007 in euro 4.052.492.597,46 per un minor importo di euro 472.128.835,63. Le somme pagate sono state euro 2.126.790.500,19 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.925.702.097,27. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2007 euro 2.928.372.200,35;
- b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti euro 1.925.702.097,27;
- c) totale euro 4.854.074.297,62.

## Art. 4.

*Situazione di cassa e situazione finanziaria*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è determinato in euro 138.387.067,64 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale nonché dal seguente prospetto:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 euro 356.329.562,78;
- b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2007 euro 10.968.454.218,80;
- c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2007 euro 11.186.396.713,94;
- d) fondo di cassa finale esercizio 2007 euro 138.387.067,64.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è accertato un avanzo finanziario di euro 278.771.794,86 come risulta dal seguente prospetto:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 euro 138.387.067,64;
- b) ammontare dei residui attivi euro 4.994.459.024,84;
- c) ammontare dei residui passivi euro 4.854.074.297,62;
- d) avanzo finanziario euro 278.771.794,86.

## Art. 5.

*Società e consorzi a partecipazione regionale*

1. Le società e i consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato nell'esercizio finanziario 2007 i loro bilanci alla Regione ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono individuati nell'elenco di cui all'allegato C.

## Art. 6.

*Attività finanziarie e patrimoniali*

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2007 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 5.961.666.646,20.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2007 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 8.822.664.150,15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 luglio 2008

BRESSO

08R0460

---

**DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
 25 giugno 2008, n. 10/R.

**Regolamento regionale recante: «Integrazioni al regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008)*

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34;

Visto il regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione), emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4359/1993;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-9015 del 25 giugno 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 3 del regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Elenchi regionali degli operatori addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi*). — 1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce l'elenco regionale degli operatori impiegati stabilmente o temporaneamente all'interno di canili pubblici o con funzioni pubbliche, addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi. Nell'elenco risultano iscritti tutti coloro che hanno partecipato ad apposito corso di formazione e addestramento, superandone l'esame finale, presso i presidi multizonali di profilassi e Polizia veterinaria delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, nonché il personale tecnico che opera presso i presidi stessi con le mansioni di cui al comma 4.

2. La formazione del personale è ad opera dei presidi multizonali di profilassi e Polizia veterinaria delle A.S.L. che organizzano corsi per istruire gli operatori ad intervenire nelle diverse situazioni operando in sicurezza e adottando manovre di cattura tali da garantire il rispetto del benessere animale.

3. I corsi teorico-pratici, predisposti dai presidi multizonali di profilassi e Polizia veterinaria delle A.S.L., prevedono il superamento di un esame finale con rilascio nominativo di relativo attestato di partecipazione.

4. Qualora si riscontrino situazioni di particolare criticità in cui si ravveda un rischio per gli operatori, è previsto l'intervento del personale tecnico in servizio presso i presidi multizonali di profilassi e Polizia veterinaria delle A.S.L. dotato di attrezzatura speciale, nonché di esperienza e pratica consolidata.

5. L'aggiornamento periodico dell'elenco degli operatori e del personale tecnico da parte della Regione Piemonte avviene su comunicazione delle informazioni da parte dei presidi multizonali di profilassi e Polizia veterinaria delle A.S.L.

6. Gli elenchi di cui al comma 5 sono resi noti alle amministrazioni comunali per il tramite dei servizi veterinari delle A.S.L. della Regione.

7. L'iscrizione all'elenco regionale può essere revocata in qualsiasi momento in caso di violazioni di legge o di carenze di requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività, dalla struttura regionale competente su segnalazione dei servizi veterinari delle A.S.L. o dei presidi multizonali di profilassi e Polizia veterinaria delle A.S.L.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 25 giugno 2008

BRESSO

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
1° luglio 2008, n. 11/R.

**Regolamento regionale recante: «Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-9063 del 1° luglio 2008,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata).

Art. 2.

*Strumenti di autotutela*

1. Gli operatori di Polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante, lo sfollagente - mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in resina polimerica. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal comandante del Corpo o Servizio di Polizia locale per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario. Oltre a questi strumenti, con successivo provvedimento della Giunta regionale sono definiti ulteriori strumenti di autotutela quali: giubbotti antiproiettili, protettore dorsale per motociclisti - sciatori e cavallerizzi, gilet motoairbag, guanti antitaglio e antipuntura.

Art. 3.

*Finalità e caratteristiche*

1. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

2. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato A del presente regolamento che ne fa parte integrante.

Art. 4.

*Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela*

1. Le amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei Corpi o Servizi di Polizia locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di Polizia locale.

2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e per quanto concerne i tonfa in resina polimerica, sono eventualmente assegnati ai soli operatori di Polizia locale che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'art. 6.

3. Il comandante o il responsabile del servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di Polizia locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

4. Il comandante del Corpo o il responsabile del Servizio di Polizia locale, qualora ne ravvisi la necessità, provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia locale.

#### Art. 5.

##### *Registro di carico e scarico*

1. Nel regolamento di Polizia locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.

#### Art. 6.

##### *Formazione ed addestramento all'uso*

1. L'assegnazione del tonfa in resina polimerica, di cui all'art. 4, può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso regionale che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi, che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.

3. Il comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

#### Art. 7.

##### *Corsi di addestramento all'uso del tonfa*

1. I corsi specifici di addestramento all'uso del tonfa sono organizzati dalla Regione. Agli operatori che frequentano il corso regionale con esito positivo, viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce la condizione essenziale per la presa in carico e l'uso dell'apposito strumento di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del Comando di Polizia locale e gli estremi dello stesso devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento di autotutela.

#### Art. 8.

##### *Programma del corso regionale di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela*

1. I corsi regionali di addestramento all'uso del tonfa si articolano in una parte teorica ed una parte pratica.

2. La parte teorica ha una durata minima di 4 ore durante la quale devono essere dettagliatamente illustrati i presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo e le caratteristiche dello strumento e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia e nozioni di primo soccorso, finalizzate ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio.

3. La parte pratica ha una durata minima di 4 ore, durante la quale gli operatori di Polizia locale, ai quali viene assegnato individualmente dal proprio comandante tale strumento di autotutela, devono apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti eventualmente colpiti.

#### Art. 9.

##### *Superamento del corso regionale di addestramento*

1. Al termine del corso regionale gli operatori di Polizia locale devono sostenere un esame finale, strutturato in una prova pratica ed in una prova teorica.

2. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore di Polizia locale consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 1° luglio 2008

BRESSO

(Omissis).

08R0457

## REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 3.

**Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica).**

(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

#### Art. 1.

*Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»).*

1. Al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione») sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cumulo tra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante è iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.»;

b) l'art. 3 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 che sono tenuti a pagare un contributo.»;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5 la parola «personale» è sostituita dalla parola «individuale»;

c) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Convocazione degli elettori). — 1. Il presidente del consorzio di bonifica entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi ordinari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data di convocazione degli elettori per le votazioni in uno o più giorni consecutivi compresi fra il 15 novembre e il 15 dicembre.

2. Entro i quindici giorni successivi alla deliberazione di cui al comma 1, il consorzio comunica agli elettori le date di svolgimento delle votazioni e l'estratto per il procedimento per la formazione delle liste di cui all'art. 9. Della convocazione è data ampia notizia con ogni mezzo idoneo.

3. Il consorzio di bonifica, ad integrazione della comunicazione di cui al comma 2, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, invia a mezzo posta ad ogni elettore una comunicazione indicante le date di svolgimento delle elezioni, le candidature presentate ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali. Con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, non oltre quindici giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, viene data ulteriore notizia circa le candidature presentate ed i seggi presso cui si svolgeranno le operazioni di voto. Sarà a cura del consorzio di bonifica la garanzia della sicurezza dell'intero procedimento elettorale.»;

d) l'art. 5 è così modificato:

1) al comma 1 la parola «presidente» è sostituita con la parola «direttore»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere presentata per iscritto al consorzio entro il termine preteritorio di sette giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso, contestualmente all'adozione della deliberazione di fissazione della data di convocazione degli elettori di cui all'art. 4, comma 1.»;

3) al comma 3 dopo le parole «risultanze dell'elenco» sono inserite le seguenti: «e alle richieste di rettifica di cui al comma 2»;

e) al comma 1 dell'art. 6 la parola «un» è sostituita dalla parola «il»;

f) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Deleghe*). — 1. Gli aventi diritto al voto possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del delegante. La delega e la copia fotostatica del documento sono consegnate al momento del voto direttamente al presidente del seggio che ne prende nota nel verbale. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Ciascun soggetto può esercitare non più di due deleghe.

3. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del consorzio.

4. Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del codice civile.

5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto nelle forme dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 7/2003.

6. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.»;

g) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Modalità di votazione*). — 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori di cui all'art. 2, comma 1, sono suddivisi in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza pari a un terzo dei consiglieri da eleggere.

2. Gli elettori sono ordinati in unico elenco per valore crescente di contributo.

3. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al contributo che, sommato ai contributi degli utenti che li precedono nell'elenco, raggiunge un terzo della contribuzione totale.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima fascia, tenuti ad un contributo inferiore al contributo che, sommato ai contributi degli utenti che li precedono nell'elenco, raggiunge due terzi della contribuzione totale.

5. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non appartengono alle prime due.

6. La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti dai ruoli contributivi indicati dall'art. 5, comma 1.

7. Se previsto dallo statuto consortile l'elezione si può articolare in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri rappresentanti nel numero fissato dallo statuto, secondo criteri di rappresentanza delle zone.

8. Nei casi in cui l'elezione è articolata in più collegi le fasce e le modalità di voto sono le seguenti:

a) per i collegi che esprimono fino a sei rappresentanti i consorziati sono suddivisi in due fasce elettorali ognuna delle quali esprime la metà dei consiglieri da eleggere; a tal fine i consorziati sono elencati in ordine crescente per contribuzione iscritta a ruolo; alla prima fascia appartengono i consorziati che pagano un contributo inferiore a quello corrisposto dalla ditta il cui ruolo sommato a quello delle ditte che la precedono nell'elenco raggiunge la metà della contribuzione totale; alla seconda fascia appartengono per esclusione i contribuenti non appartenenti alla prima fascia;

b) per i collegi che esprimono fino a quattro rappresentanti i consorziati sono riuniti in un'unica fascia.»;

h) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Candidature*). — 1. Entro le ore dodici del 30 settembre un numero di consorziati che rappresenti almeno il cinque per cento degli appartenenti alla medesima fascia presentano al consorzio le liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia di riferimento; saranno comunque sufficienti cinquanta firme di presentatori per ogni fascia. Il numero dei consiglieri da eleggere per singola fascia è determinato con provvedimento del direttore in sede di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

2. In ogni lista le candidature di cui al comma precedente devono essere in numero almeno doppio al numero dei consiglieri da eleggere.

3. Le firme dei candidati e dei presentatori sono corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità.

4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi in bianco e nero.

5. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

6. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

7. Non possono essere candidati, oltre alle persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.»;

i) al comma 1 dell'art. 11:

1) il periodo «I seggi elettorali sono istituiti in un numero massimo di sei, facendo riferimento ad una superficie comprensoriale che rappresenti non più di ventimila ettari di superficie.» è sostituito dal seguente: «I consorzi con proprie norme integrative possono stabilire un numero adeguato di seggi tali da rendere il più agevole possibile le operazioni di voto da parte degli aventi diritto, in funzione dell'estensione territoriale, numero di aventi diritto ed altre particolari situazioni.»;

2) le parole «in uno dei comuni» sono sostituite dalle parole «nei comuni»;

j) il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori esprimono il voto esclusivamente per i candidati delle liste accettate e riportate sulla scheda relativa alla propria fascia. Gli elettori possono esprimere il voto ai singoli candidati anche appartenenti a liste diverse per un totale non superiore ai tre quarti dei candidati da eleggere. Le schede elettorali dovranno riportare il numero massimo di voti che si possono esprimere per singola fascia.»;

k) il comma 2 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«2. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti tra gli eletti prevale il consorzio gravato da maggiore contribuzione ed in caso di ulteriore parità, il più anziano. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2003.»;

l) il comma 2 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'elezione del presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compresi i membri designati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.»;

m) l'art. 22 è abrogato;

n) dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. (Distretti elettorali). — 1. I consorzi di bonifica nel rispetto delle norme regionali, del loro statuto e delle linee del presente regolamento, possono adottare regolamenti elettorali consortili che prevedano la suddivisione del comprensorio in più distretti elettorali.»

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 6 maggio 2008

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/610 del 22 aprile 2008.

08R0375

## REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4.

### Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo).

(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

#### Art. 1.

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo), disciplina le modalità di esercizio dell'attività agrituristica, le procedure amministrative, i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e delle relative strutture agrituristiche, le modalità per l'esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell'attività.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) attività agrituristiche, le attività definite dalla legge regionale n. 10/2007 ed esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge;

b) elenco, l'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la provincia;

c) dichiarazione di avvio di attività (DAA), la dichiarazione, funzionale all'avvio dell'attività, da presentare al comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività agrituristica, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2007;

d) attività agricola, le attività agricole definite dal punto 2, dell'allegato A, della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) e dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), svolte da soggetti iscritti al registro imprese, sezione speciale imprenditori agricoli;

e) attività di pesca, le attività definite dall'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

f) territorio svantaggiato, i territori classificati ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

g) territorio montano, i territori classificati ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane);

h) addetti ad attività agrituristica, i soggetti previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007;

i) pasti al giorno, il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di una giornata;

j) zona, quella definita dall'ambito provinciale e dalle province contigue;

k) somministrazione pasti, la fornitura di cibi cucinati in un locale idoneo e appositamente attrezzato;

l) degustazione, qualsiasi fornitura di alimenti destinati ad essere consumati sul posto, che non ricada nell'ipotesi di cui alla lettera k).

#### Art. 3.

##### Caratteristiche delle aziende agrituristiche

1. L'azienda agrituristica si definisce per tipologia e servizi offerti.

2. La tipologia agrituristica si riferisce al tipo di attività esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili. Si distinguono due tipologie di azienda agrituristica:

a) agriturismo in forma familiare;

b) agriturismo in forma aziendale.

3. La tipologia agriturismo in forma familiare può presentare una o più delle seguenti caratteristiche:

a) ospitalità in camere o spazi comuni per un massimo di dieci persone al giorno, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali;

b) ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori per un massimo di dieci ospiti al giorno in roulotte, tende, camper;

c) preparazione e somministrazione di pasti e bevande in strutture facenti parte dei fabbricati aziendali compreso l'alloggio dell'operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno. È consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'art. 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di quaranta pasti al giorno;

d) organizzazione delle attività di cui al comma 5.

4. La tipologia agriturismo in forma aziendale può presentare una o più delle seguenti caratteristiche:

a) alloggio in camere o in unità abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;

b) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di centosessanta pasti al giorno. È consentito cumulare settimanalmente il numero giornaliero dei pasti riconosciuti nel certificato di connessione di cui all'art. 5, nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il numero massimo di centosessanta pasti al giorno;

c) organizzazione delle attività di cui al comma 5.

5. I servizi offerti consistono nel complesso delle attività agrituristiche svolte dall'azienda, da esercitarsi in forma singola o combinata. Sono attività agrituristiche, oltre all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande:

a) la degustazione in azienda di prodotti tipici ed enogastronomici locali anche attraverso:

1) organizzazione in azienda di degustazione di prodotti aziendali, prodotti tipici e spuntini;

2) corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale;

3) corsi per enoamatori e per assaggiatori di prodotti tipici ed enogastronomici locali;

4) presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali;

b) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, seminari, sociali-educative e naturalistico-ambientali, quali:

1) presenza nell'ambito dell'azienda agriturbistica di raccolte di oggetti, biblioteca o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali;

2) organizzazione di attività di formazione e divulgazione culturale in materia di civiltà rurale e tradizione locale;

3) organizzazione ed ospitalità di attività seminari;

4) ospitalità di iniziative ricreative o celebrative utilizzando gli spazi aziendali;

5) ospitalità di iniziative che abbiano luogo sul reticolo idrico e navigabile utilizzando spazi aziendali attrezzati;

6) valorizzazione del patrimonio storico o culturale presente nell'ambito dell'azienda o anche nelle vicinanze, compresi i monumenti di interesse naturalistico, artistico ed architettonico;

7) accompagnamento e presentazione di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona e fornitura di materiale didattico e di osservazione;

8) disponibilità in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni;

c) lo svolgimento di attività sportive o escursionistiche e ricreative, quali:

1) possibilità di praticare discipline sportive mediante l'uso di impianti o attrezzature dell'operatore agriturbistico, fermo restando l'utilizzo di altri servizi agriturbistici;

2) organizzazione di pratiche sportive, intrattenimenti ed attività di animazione per il tempo libero finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;

3) possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa, percorsi escursionistici nelle loro diverse forme;

4) possibilità di predisporre aviosuperfici in conformità alla normativa vigente;

d) lo svolgimento di attività di pesca-turismo ai sensi dell'art. 16-bis, della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia), nonché le attività connesse così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 226/2001; nei fiumi e nei laghi è ammesso la pesca-turismo con l'uso di natanti regolarmente autorizzati, compresa la consumazione sugli stessi dei prodotti prelevati;

e) lo svolgimento di attività di itturismo, che consiste nell'offerta di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande, secondo i seguenti criteri:

1) utilizzo di fabbricati: l'attività può essere esercitata nell'abitazione dell'imprenditore o in qualsiasi fabbricato nella disponibilità dell'impresa ittica, purché situato ad una distanza non superiore a un chilometro dal corpo idrico in cui viene esercitata l'attività di pesca professionale;

2) prevalenza del tempo di lavoro: ai fini della prevalenza del tempo di lavoro, l'attività di pesca professionale viene quantificata secondo i parametri del decreto di cui all'art. 5, comma 4;

3) apporto di materie prime: ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2007, sono considerati di produzione propria i prodotti derivati direttamente dall'attività di pesca professionale, anche quando hanno subito lavorazioni esterne all'azienda. Per l'apporto di altre materie prime locali, valgono gli stessi criteri definiti per le altre aziende agriturbistiche;

f) l'organizzazione di attività di ippoturismo, quali:

1) attività ippoturistica: possibilità di ospitare e mantenere equidi non di proprietà e di utilizzare equidi presenti in azienda per passeggiate o attività di turismo, organizzate da soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007 ed in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano e qualificano a svolgere tale attività attraverso l'utilizzazione di equidi;

2) attività di ippoterapia: si intende la collaborazione con l'addetto alle terapie, da effettuarsi sulla base di una collaborazione con enti ed organismi competenti e accreditati; tale attività può essere svolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2007, in possesso delle autorizzazioni e degli attestati che abilitano allo svolgimento di tale attività con l'impiego di equidi;

g) attività agri-turistico-venatoria, che si caratterizza per la possibilità di utilizzare selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento dei cani da caccia e del prelievo venatorio così come previsto dalle normative vigenti;

f) attività finalizzata all'ospitalità, utilizzo e addestramento di cani, fino ad un numero massimo di venti, per la valorizzazione del rapporto uomo-animale nell'ambito rurale;

i) attività didattiche, quali:

1) realizzazione di corsi ed attività pratiche nel campo delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti e tematiche ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative, compresi enti ed associazioni;

2) valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nell'educazione ambientale ed alimentare, della conoscenza della campagna, della memoria del mondo rurale e della maestria degli agricoltori;

3) fattoria didattica, che riguarda l'organizzazione di percorsi didattici rivolti alle giovani generazioni, mirati alla riscoperta della realtà agricola e del corretto rapporto uomo-animale;

4) fattoria didattica accreditata e riconosciuta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 7/10598 (Approvazione dello schema della Carta della qualità e del marchio che identifica la rete regionale delle Fattorie Didattiche. P.R.S. 3.4.3. Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri);

5) fattoria sociale, che concerne l'organizzazione di attività mirate a fini formativi e riabilitativi, favorendo il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale;

j) organizzazione di attività mirate alla cura e alla salute del corpo, utilizzando prodotti fitoterapici di propria produzione. Per lo svolgimento di questa attività gli operatori devono essere in possesso di idonei attestati di qualifica.

6. Nella definizione di cui al comma 5, lettera e), non rientrano le attività di allevamento di pesci o di altri organismi acquatici che sono definite agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. L'attività agriturbistica associata a tali allevamenti rientra nella definizione di agriturbismo, ivi comprese le eventuali attività ricreative connesse.

#### Art. 4.

##### *Classificazione delle strutture ricettive agriturbistiche*

1. Al fine di identificare il livello qualificativo conseguito dall'azienda è adottato il logo del quadrifoglio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 5/64511 (Legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1992 «Disciplina regionale dell'agriturbismo e valorizzazione del territorio rurale». Art. 9. - Istituzione del marchio di riconoscimento delle aziende agriturbistiche lombarde), che viene riportato nel marchio di riconoscimento.

2. Al marchio di riconoscimento dell'azienda agriturbistica sono associati appositi simboli rappresentanti la tipologia ed i servizi offerti e la classificazione ottenuta dall'azienda medesima.

3. Le strutture agrituristiche sono classificate con un numero di quadrigli da uno a tre. Il possesso dei requisiti obbligatori consente il livello di classificazione minimo. I parametri da utilizzare per definire il livello qualitativo delle aziende sono definiti con provvedimento della Giunta regionale con riferimento ai seguenti elementi e con riguardo alle differenti condizioni del territorio montano:

- a) accessibilità;
- b) aspetto coerente del contesto locale;
- c) aree comuni;
- d) locali per prima colazione e ristorazione;
- e) appartamenti/bagni;
- f) offerta gastronomica;
- g) offerta dei prodotti agroalimentari;
- h) sensibilizzazione ambientale.

4. I requisiti della struttura agriturbistica e la relativa qualificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile.

#### Art. 5.

##### *Procedure per il rilascio del certificato di connessione*

1. La richiesta del certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agriturbistica rispetto a quella agricola è presentata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda alla provincia dove ha sede l'immobile finalizzato all'attività agriturbistica.

2. La richiesta, il cui schema è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente, contiene:

- a) la specificazione della tipologia e dei servizi agriturbistici offerti, che devono rientrare tra quelle previste dalla legge e dal regolamento;
- b) la dimostrazione analitica che il volume di lavoro agricolo è prevalente rispetto a quello agriturbistico, sulla base dei parametri contenuti nel decreto di cui al comma 4 della capacità massima agriturbistica richiesta. I dati relativi all'attività agricola ricavati dalla relazione tecnica di cui al comma 4 devono corrispondere a quanto contenuto nel fascicolo aziendale registrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale;
- c) la specificazione delle produzioni agroalimentari che l'azienda può destinare all'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione;
- d) la specificazione dei fabbricati nella disponibilità dell'azienda che si intendono destinare all'attività agriturbistica, compresa l'eventuale abitazione dell'imprenditore, con l'identificazione catastale dei fabbricati, la loro destinazione urbanistica, ed una rappresentazione grafica degli stessi;
- e) una breve relazione descrittiva dell'attività programmata.

3. Il procedimento deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di esito negativo, il diniego deve essere motivato. Sono oggetto di valutazione, ai fini del rilascio del certificato di connessione:

- a) l'effettiva sussistenza del rapporto di connessione funzionale in attività agricola ed agriturbistica;
- b) la capacità agriturbistica massima che l'azienda può esercitare, perché l'attività agricola rimanga prevalente in base al parametro del tempo di lavoro;
- c) l'effettiva potenzialità produttiva di materie prime agroalimentari per esercitare l'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione, nel caso in cui queste vengano praticate;
- d) la disponibilità di idonei fabbricati per l'esercizio dell'attività agriturbistica richiesta.

4. I valori medi di impiego di manodopera e lo schema di relazione tecnica di cui al comma 2, lettera b), sono approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

5. Il certificato indica in maniera esplicita la tipologia di servizi ammessi, la capacità ricettiva massima consentita e l'identificazione degli immobili in cui l'attività può essere esercitata.

6. Il certificato perde validità nel caso in cui l'attività agriturbistica non venga effettivamente avviata entro tre anni dal rilascio.

7. La provincia ogni tre anni dalla data del rilascio del certificato di connessione, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su segnalazione della Regione, verifica la sussistenza, per ciascuna azienda agriturbistica certificata, del rapporto di connessione. L'esito della verifica è inviato all'interessato, al sindaco del comune competente e alla Giunta regionale.

8. La provincia tiene un elenco dei certificati rilasciati, anche utilizzando il Sistema Informativo dell'Osservatorio Regionale dell'agriturismo, messo a disposizione dalla Giunta regionale.

#### Art. 6.

##### *Modalità per l'iscrizione all'elenco degli operatori agriturbistici*

1. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agriturbistici può essere presentata da chiunque abbia i seguenti requisiti:

- a) possesso del certificato di abilitazione, rilasciato secondo le modalità previste dall'art. 7;
- b) posizione di titolare, contitolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola, già in possesso di un certificato di connessione di cui all'art. 5, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) età non inferiore a 18 anni.

2. I soggetti titolari, contitolari o coadiuvanti di aziende agriturbistiche già in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2007 sono esonerati dal possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e la loro iscrizione nell'elenco è effettuata d'ufficio.

3. Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore agriturbistico.

4. La domanda di iscrizione è presentata alla provincia nel cui territorio si intende svolgere l'attività agriturbistica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la provincia competente provvede a registrare d'ufficio la qualifica di operatore agriturbistico nel fascicolo aziendale del richiedente.

5. L'iscrizione nell'elenco è personale.

6. L'iscrizione nell'elenco viene cancellata nei seguenti casi:

- a) per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per mancata attivazione dell'attività agriturbistica entro tre anni dall'iscrizione;
- d) per morte dell'interessato.

7. L'iscrizione nell'elenco permane nel caso in cui la persona abilitata trasferisca la propria attività in un'azienda diversa.

8. Gli imprenditori agriturbistici accreditati al circuito delle fattorie didattiche ai sensi della decreto della Giunta regionale 7/10598/2002 sono esentati dal requisito di cui al comma 1, lettera a), e sono iscritti d'ufficio nell'elenco degli operatori agriturbistici.

#### Art. 7.

##### *Modalità per il conseguimento del certificato di abilitazione*

1. La Regione istituisce o riconosce i corsi di formazione e preparazione all'esercizio dell'attività agriturbistica organizzati da province, organizzazioni professionali, associazioni e consorzi agriturbistici, enti locali, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), Camere di commercio lombarde, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

2. Il certificato di abilitazione si consegue a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione e preparazione all'esercizio dell'attività agriturbistica istituito o riconosciuto dalla Regione.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il riconoscimento, l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale abilitante.

4. Il certificato di abilitazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Lombardia ha validità sull'intero territorio regionale. Eventuali abilitazioni rilasciate da altre regioni possono essere riconosciute dalla provincia solo se conseguite a seguito di un corso di formazione e preparazione.

## Art. 8.

*Uso della denominazione agriturismo e del marchio regionale agriturismo*

1. È riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica l'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi.

2. L'azienda agrituristica deve apporre al proprio ingresso l'apostrofo marchio di riconoscimento unitamente alle targhe segnaletiche e tabelle identificative, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 1995, n. 5/69319 (Legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1992 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale»). Art. 9. - Approvazione dei prototipi di segnaletica stradale ed aziendale per le imprese agrituristiche), unito alla denominazione aziendale utilizzata per identificare l'attività, preceduta dal termine agriturismo, specificando se in forma familiare o aziendale, nonché l'indicazione, mediante opportuna simbologia grafica, dei servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità ed alla somministrazione di pasti e bevande.

3. La denominazione agriturismo deve essere esclusiva. L'offerta di ogni altro servizio compatibile con le disposizioni della legge regionale n. 10/2007 e del regolamento deve essere oggetto di segnalazione autonoma.

## Art. 9.

*Obblighi dell'operatore agriturismo*

1. L'operatore agriturismo è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, la dichiarazione di avvio attività e le tariffe praticate, nonché la composizione e la provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande.

2. È fatto obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza la presenza di ospiti in azienda, in caso di loro pernottamento.

## Art. 10.

*Criteri per la somministrazione di pasti e bevande*

1. L'apporto di prodotti propri e di prodotti provenienti da altre aziende agricole e da artigiani alimentari della zona, come definito all'art. 8 della legge regionale n. 10/2007, è soddisfatto in termini di valore d'acquisto dei prodotti stessi, su base annuale, e trova riscontro nella contabilità aziendale. Nel caso di prodotti di produzione propria, il valore d'acquisto è quello derivante dall'autofatturazione, secondo la normativa fiscale vigente.

2. È facoltà delle province, in relazione alla peculiarità territoriale e dei prodotti, modificare e adottare forme idonee di parametrizzazione, sulla base di tabelle o di sistemi informatici, che consentano di collegare le produzioni agricole e zootecniche primarie alle quantità di materie prime alimentari da destinarsi alla preparazione di pasti o alla degustazione.

3. Nel caso di agriturismo esercitato in forma associata o cooperativa, tra le produzioni proprie, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10/2007, rientrano anche i prodotti conferiti dai soci se prodotti nelle proprie aziende.

4. Rientrano tra i prodotti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2007:

a) i prodotti acquistati direttamente da altre aziende agricole situate nel territorio della stessa provincia o delle province limitrofe;

b) i prodotti acquistati direttamente da cooperative di trasformazione e loro consorzi, considerate imprenditori agricoli ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001, situate nel territorio della stessa provincia o delle province limitrofe;

c) i prodotti della pesca acquistati direttamente da pescatori professionisti della stessa provincia o delle province limitrofe;

d) i prodotti acquistati direttamente da artigiani alimentari della stessa provincia o delle province limitrofe;

e) i prodotti tipici (intendendo come tali quelli a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali) acquistati direttamente da altre aziende agricole o artigianali di trasformazione, dell'intero territorio della Regione Lombardia.

5. I clienti consumatori devono avere la possibilità di conoscere in maniera facile ed immediata la provenienza dei prodotti offerti, attraverso l'indicazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 10/2007 che dovrà rispettare i seguenti criteri:

a) l'esposizione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo, purché liberamente e facilmente accessibile al pubblico;

b) per ogni prodotto deve essere fornita esatta identificazione dell'azienda di provenienza, comprensiva di denominazione e indirizzo;

c) in caso determinati prodotti siano disponibili solo in particolari periodi, o in particolari quantità, o comunque con limitazioni che non ne garantiscano l'offerta, questa circostanza deve essere indicata chiaramente;

d) l'informazione può essere aggiornata ogniqualvolta il gestore lo ritenga necessario o utile, purché in ogni momento corrisponda alla reale disponibilità di prodotti offerti al pubblico.

6. Il numero massimo di pasti che l'azienda agrituristica può somministrare nell'arco di un giorno è quello riportato sul certificato di cui all'art. 5. Tale limite può essere derogato per un massimo di quindici giorni o quindici eventi programmati, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo per l'utilizzo dei prodotti; le giornate e gli eventi sono programmati e comunicati al comune.

7. Per le aziende agrituristiche ubicate nelle aree classificate montane ai sensi della legge regionale n. 6/2002, soggette a stagionalità non superiore a sei mesi, è ammesso cumulare la potenzialità di ristorazione giornaliera nei giorni di effettiva apertura, fermo restando il limite dei centosessanta pasti al giorno.

8. Gli obblighi relativi all'apporto prevalente di materie prime proprie o locali non si applicano alle aziende agrituristiche che forniscono la sola prima colazione associata al solo pernottamento.

## Art. 11.

*Adempimenti in materia di sicurezza alimentare*

1. L'operatore agriturismo garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare nello svolgimento delle attività di produzione, preparazione, somministrazione e degustazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'operatore agriturismo adotta procedure e sistemi adeguati, basati sui principi del sistema HACCP, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare.

3. La Giunta regionale, anche su proposta delle associazioni di categoria, può approvare manuali di corretta prassi igienica.

## Art. 12.

*Locali da utilizzare per l'attività agriturismo*

1. Per le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attività agriturismo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2007, i regolamenti comunali edilizi e di igiene possono prevedere un'altezza minima/media dei locali per l'ospitalità e per i servizi igienici non inferiore a 2,40 metri. Tali regolamenti possono, altresì, prevedere una deroga per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aereoilluminanti.

2. Per gli immobili di particolare pregio storico ed architettonico sottoposti a vincolo di non modificabilità delle aperture esterne o per gli immobili ubicati in montagna, i comuni possono prevedere ulteriori deroghe che garantiscono, in relazione al numero degli ospiti, idonee condizioni igienico-sanitarie ed aereoilluminanti.

3. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturismo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche deve essere assicurata anche con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

4. Le strutture ricettive devono possedere i requisiti minimi igienico-edilizi previsti dalle leggi statali e regionali e dal regolamento comunale di igiene ed edilizio in vigore con riferimento alle tipologie ricettive di cui ai commi 5, 6, 7, e 8.

5. Le strutture ricettive ad alloggio o unità abitative indipendenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per gli alberghi.

6. Le strutture ricettive con camere devono essere in possesso dei requisiti previsti per le camere da letto degli alberghi. Qualora le stesse non siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, deve essere previsto un servizio igienico completo ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due. Alle camere si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Devono essere garantiti: la pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, nonché la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La dotazione minima delle camere è di un letto, una sedia e un comodino per persona, un armadio e un cestino rifiuti. I locali comuni devono essere adeguati al numero massimo di ospiti. È possibile attrezzare per l'ospitalità stanze destinate a più ospiti con un massimo di dodici posti, con i requisiti previsti per le case per ferie e per gli ostelli e con i limiti igienici di cui sopra.

7. Gli spazi destinati a roulotte, camper e tende devono possedere i requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale di igiene tipo, nonché dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) concernente le caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici e ai campeggi. Possono essere attrezzati locali di servizio comune ai campeggiatori all'interno dei fabbricati agricoli. I servizi igienico-sanitari e i servizi lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie mobili.

8. Per la tipologia agriturismo in forma familiare i requisiti devono essere quelli relativi agli alloggi di civile abitazione. È possibile l'esercizio dell'attività agrituristica nei locali siti o correlati all'abitazione del conduttore, anche ubicata nel centro abitato, che presenti idonee caratteristiche di abitabilità della civile abitazione e di ruralità.

9. Nelle aziende agrituristiche è consentita la realizzazione di nuove strutture dedicate all'adeguamento tecnico per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e di piccoli impianti sportivi polifunzionali ricreativi, a condizione che le stesse siano comprovate da motivate criticità strutturali, siano ben mitigate nel contesto rurale e siano utilizzate tipologie ed elementi architettonici, nonché materiali tipici dell'edilizia rurale del luogo.

10. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo possono essere realizzati se ben inseriti nel contesto rurale. Nell'attività agrituristica può essere realizzata una piscina, di dimensioni commisurate alla potenzialità ricettiva. Tali impianti sono destinati all'utilizzo da parte degli ospiti che usufruiscono di altri servizi agrituristiche.

11. Possono essere utilizzati i locali ad uso del pescatore professionista, compresa la casa di abitazione, ancorché funzionalmente connessi con l'attività di pesca.

#### Art. 13.

*Requisiti per la realizzazione di locali per la preparazione, somministrazione e degustazione di pasti e bevande, per la preparazione e la lavorazione di prodotti aziendali ed altre attività.*

1. Alle strutture destinate alla preparazione, somministrazione e degustazione di pasti e bevande si applica quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare, tenuto conto anche della tipologia, della stagionalità e della occasionalità delle lavorazioni.

2. I locali polifunzionali per la preparazione di pasti, la lavorazione di conserve vegetali, mostarde, confetture di marmellata, il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale devono rispettare il regolamento locale di igiene in vigore.

3. Nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente e per gli edifici di particolare pregio architettonico è possibile derogare al regolamento di igiene tipo.

4. Per la preparazione di pasti e bevande semplici e di pronto consumo possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore e zone di cottura poste all'esterno degli edifici.

5. Le aree esterne coperte, opportunamente pavimentate, possono essere utilizzate per il lavaggio, la cernita, l'incassamento e la vendita diretta di prodotti ortofrutticoli freschi e cereali, castagne, legumi, tenuto conto della stagionalità e occasionalità delle lavorazioni.

6. La macellazione di animali allevati deve avvenire in locali aziendali o in impianti pubblici o privati autorizzati a tale scopo dal servizio veterinario della ASL competente per territorio ai sensi delle vigenti normative. È consentito procedere nello stesso impianto alla macellazione di animali di specie diverse, nel rispetto delle corrette modalità di lavorazione, anche qualora le stesse avvengano in momenti diversi. La macellazione di conigli, di selvaggina di allevamento e di volatili da cortile allevati in azienda è consentita secondo quanto indicato dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 10/2007.

7. Gli addetti alle attività di cui ai commi precedenti possono utilizzare i servizi igienici dell'azienda.

8. Per lo svolgimento di attività diverse dall'ospitalità, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza, deve essere garantita la disponibilità minima di servizi igienici, fissi o mobili, pari ad almeno due wc ogni cinquanta ospiti ed un wc ogni ulteriori trenta ospiti.

#### Art. 14.

##### *Fruibilità dei locali alle persone diversamente abili*

1. Nelle strutture di agriturismo in forma familiare, qualora non ostino impedimenti tecnici, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), devono essere accessibili alle persone diversamente abili almeno una camera o un appartamento o una unità di soggiorno e un bagno.

2. I locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande negli agriturismi in forma aziendale devono essere accessibili alle persone diversamente abili e, qualora non di esclusivo uso di ospiti residenti, devono essere dotati di almeno un servizio igienico accessibile.

3. Gli accessi facilitati di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati anche attraverso opere provvisorie.

#### Art. 15.

##### *Riconoscimento delle strutture agricole esistenti*

1. Il certificato attestante il rapporto di connessione previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 10/2007 identifica i fabbricati aziendali esistenti in cui l'attività agrituristica può essere svolta.

2. Sono considerati fabbricati aziendali esistenti, ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, tutti i fabbricati che già costituiscono l'azienda agricola al momento della richiesta del certificato di connessione, sia che possiedano i requisiti di agibilità o abitabilità necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica, sia che richiedano interventi di ristrutturazione o manutenzione per poter essere utilizzati, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'agricoltura.

3. I fabbricati aziendali, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari, possono essere utilizzati per attività agrituristica anche nel caso in cui la destinazione urbanistica degli stessi non sia agricola, purché sia dimostrata la loro connessione funzionale con l'azienda agricola.

#### Art. 16.

##### *Regole per il trasferimento e le variazioni di attività*

1. Ogni modifica della titolarità dell'impresa o della ragione sociale della società va comunicata, entro sessanta giorni in caso di vendita ed entro centottanta giorni in caso di successione, al comune e alla provincia. Alla comunicazione va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

2. Il trasferimento dell'attività che comporta variazioni delle superfici aziendali, dell'indirizzo dell'azienda, delle modalità di gestione e della titolarità, è soggetto alla presentazione di nuova richiesta di certificazione di connessione.

## Art. 17.

*Modalità dei controlli*

1. L'attività di vigilanza delle province di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2007 viene effettuata tramite controlli a campione, da eseguirsi ogni anno su un numero non inferiore al dieci per cento delle aziende agrituristiche in attività nel territorio provinciale.

2. Sono oggetto di verifica, in particolare:

a) la prevalenza del lavoro agricolo rispetto a quello agrituristico: viene effettuata con le stesse modalità con cui è effettuata l'istruttoria per il rilascio del certificato di connessione. Il volume di lavoro agricolo, su base annua, risultante dall'applicazione del decreto di cui all'art. 5 deve risultare sempre superiore a quello del lavoro agrituristico. In caso di volume di lavoro agricolo inferiore, può essere fissato un termine, non superiore a tre mesi, entro cui l'azienda deve provvedere a ristabilire le condizioni per la validità del certificato di connessione o in alternativa richiedere la variazione del certificato. Decorso inutilmente tale termine, la ricettività agrituristica massima è ridimensionata, con emissione d'ufficio di un nuovo certificato sostitutivo del precedente. In caso di totale assenza di attività agricola, il certificato è revocato. Gli esiti del controllo sono tempestivamente comunicati al comune competente per territorio e alla Giunta regionale;

b) il rispetto della ricettività agrituristica massima: il controllo prende in considerazione il numero di posti-letto, di camere, di piazzole per agriturismo, di alloggi offerti al pubblico ed il numero di ospiti alloggiati, come risultante dalle relative scritture contabili. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007;

c) rispetto del numero massimo di pasti giornalieri: è preso in considerazione il numero di pasti giornalieri serviti, come risultante dalle scritture contabili. In caso di superamento dei valori massimi consentiti, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007;

d) il rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/2007 nella somministrazione di pasti e bevande: il controllo prende in considerazione di norma la contabilità di un intero anno. A fronte di adeguate motivazioni, possono essere prese in considerazione periodicità diverse. Le materie prime acquistate, che devono essere suddivise tra produzioni aziendali proprie, materie acquistate da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona, ed altri prodotti, devono rispettare i limiti previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 10/2007. Possono essere effettuati raffronti tra acquisti di materie prime e quantità di pasti effettivamente erogati e tra produzioni aziendali contabilizzate ed attività agricole effettivamente esercitate, anche con l'ausilio di tabelle o sistemi informatici per la parametrizzazione delle produzioni. In caso di mancato rispetto delle proporzioni consentite, le risultanze del controllo sono trasmesse al comune, per l'adozione delle sanzioni di cui dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2007.

3. Altre verifiche possono riguardare il fatto che l'attività venga effettivamente svolta nei fabbricati a tale scopo consentiti, che la tipologia di servizi offerti al pubblico corrisponda a quanto dichiarato e rientri tra i servizi previsti dalla legislazione in materia di agriturismo, che non si riscontrino l'offerta di servizi incompatibili con la definizione di agriturismo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione dell'attività di vigilanza e controllo esercitata.

## Art. 18.

*Abrogazioni*

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale);

b) il regolamento regionale 24 dicembre 2001, n. 8 (Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13, legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7).

## Art. 19.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita l'iscrizione provvisoria all'elenco degli operatori agrituristici ai soggetti che, pur essendo privi del certificato di abilitazione, si impegnino a conseguirlo entro il medesimo anno. Tale iscrizione provvisoria dà diritto all'avvio dell'attività, diritto che decade ove l'abilitazione non venga conseguita nei tempi previsti.

2. I soggetti che già svolgono l'attività agrituristica si adeguano ai criteri previsti dal presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 6 maggio 2008

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/611 del 22 aprile 2008.

08R0376

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 febbraio 2008, n. 061/Pres.

**Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del servizio gestione patrimonio immobiliare della direzione centrale patrimonio e servizi generali. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 «Disciplina organica lavori pubblici» ed in particolare gli articoli 4 e 23 i quali rinviano al previsto regolamento di attuazione la definizione delle modalità di individuazione dei servizi in economia;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003 ed in particolare l'art. 67, che individua le tipologie di lavori eseguibili in economia, rinviano ad apposito regolamento adottato da ciascuna stazione appaltante l'individuazione specifica dei lavori che possono essere eseguiti in amministrazione diretta o tramite cottimo fiduciario;

Ritenuto opportuno adottare un regolamento disciplinante l'acquisizione di lavori in economia da parte del servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto, altresì, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Ritenuto opportuno disciplinare con regolamento anche l'acquisizione di servizi e forniture da parte del servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto, altresì, opportuno inserire le previsioni regolamentari concernenti l'acquisizione da parte del precitato servizio sia dei lavori che dei servizi e forniture in economia in un unico documento, in quanto ciò consente un migliore coordinamento delle procedure ed una complessiva semplificazione amministrativa;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto lo Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 1º febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del servizio gestione patrimonio immobiliare della direzione centrale patrimonio e servizi generali.**

*Capo I*

NORME GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per la acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia da parte del servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici) per le acquisizioni di lavori in economia di cui al capo II e dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per le acquisizioni di servizi e forniture di cui al capo III del presente regolamento, salvo per quanto riguarda le soglie in relazione alle quali si rinvia alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 2.

*Abbreviazioni e definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento:

a) il direttore centrale patrimonio e servizi generali è il «direttore centrale»;

b) il direttore del servizio gestione patrimonio immobiliare è «il direttore di servizio»;

c) il direttore di servizio o, nei casi di competenza, il coordinatore di struttura stabile o altro, soggetto all'uopo designato ai sensi di legge è il «responsabile del procedimento»;

d) il dipendente del Servizio gestione patrimonio immobiliare munito delle adeguate qualifiche tecniche e amministrative, individuato dal responsabile del procedimento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia è «il responsabile dell'istruttoria»;

e) per piccole acquisizioni di beni e servizi si intendono quelli di importo unitario, al netto di IVA, pari o inferiore a € 400,00;

f) per regolamento di organizzazione si intende il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

*Acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia*

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia vengono effettuate dal servizio gestione patrimonio immobiliare:

a) attraverso il cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;

b) mediante amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio del Servizio gestione patrimonio immobiliare, sotto la direzione del responsabile del procedimento o del responsabile dell'istruttoria.

Art. 4.

*Previsione della acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia*

1. Entro il mese di agosto di ogni anno il direttore di servizio redige un elenco di lavori, servizi e forniture da acquisire in economia nel corso dell'esercizio finanziario dell'anno seguente, per i quali sia possibile formulare una previsione di spesa ancorché sommaria.

2. Il direttore di servizio individua altresì nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo una somma per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture non preventivabili, basandosi sulle risultanze degli esercizi finanziari precedenti.

3. L'elenco di cui al comma 1 è funzionale alla presentazione delle proposte di stanziamento sui connessi capitoli di bilancio ai fini della programmazione finanziaria regionale per l'esercizio successivo.

Art. 5.

*Risorse*

1. I fondi necessari per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del responsabile del procedimento o di dipendenti del servizio gestione patrimonio immobiliare individuati quali funzionari delegati, anche mediante apertura di credito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'amministrazione regionale.

*Capo II*

LAVORI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 6.

*Limiti all'acquisizione di lavori mediante cottimo fiduciario*

1. I lavori disciplinati dal presente regolamento non possono comportare, per ogni singolo intervento, una spesa complessiva superiore ad € 200.000,00 al netto dell'IVA.

2. Nell'acquisizione da terzi di lavori in economia, nella forma del cottimo fiduciario, sono individuate nel presente regolamento procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei lavori ed all'urgenza dell'intervento, come di seguito sintetizzato e meglio precisato negli articoli di volta in volta richiamati:

a) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, compresi tra € 40.000,00 ed € 200.000,00 estremi inclusi, le procedure sono quelle previste all'art. 8;

b) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, pari o superiori ad € 20.000,00 ed inferiori ad € 40.000,00, le procedure sono quelle previste all'art. 9, commi 1,2,4 e 5;

c) per importi di lavori previsti, al netto di IVA, inferiori ad € 20.000,00, le procedure sono quelle previste all'art. 9, commi 1,3,4 e 5;

d) per lavori in caso d'urgenza le procedure sono quelle previste all'art. 14.

#### Art. 7.

##### *Individuazione di lavori acquisibili mediante cottimo fiduciario*

1. I seguenti lavori sono acquisibili mediante cottimo fiduciario:

a) manutenzione di beni immobili patrimoniali della Regione, compresi accessori, pertinenze e relativi impianti;

b) manutenzione di beni immobili, compresi accessori, pertinenze e relativi impianti, utilizzati dall'amministrazione regionale, quando un tale obbligo derivi dalla legge o dal titolo.

2. Sono altresì acquisibili mediante cottimo fiduciario i seguenti lavori:

a) manutenzioni di opere o impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle avvalendosi delle procedure aperte o ristrette sotto soglia;

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

#### Art. 8.

##### *Affidamento di lavori di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 200.000,00*

1. Il responsabile dell'istruttoria seleziona, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dal Servizio gestione patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, almeno tre operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico esecutore dei lavori, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera o telefax che deve precisare il criterio prescelto per il raffronto delle offerte e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta.

3. La lettera o il telefax di invito, deve altresì prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione così come precisato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo:

a) di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;

b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

c) di possedere la documentazione eventualmente richiesta dalla legislazione antimafia;

d) di essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare;

e) per lavori di importo superiore a € 150.000,00 di possedere l'attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al decreto Presidente Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie adeguate ai lavori da assumere;

f) per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 di possedere i requisiti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

4. Nella lettera o telefax di invito di cui al comma 2 del presente articolo sono altresì indicati:

a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta di contratto ai sensi dell'art. 1326 del codice civile;

b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire al Servizio gestione patrimonio immobiliare entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito;

c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte;

d) le condizioni di esecuzione del contratto;

e) le indicazioni relative alle modalità di pagamento e alle persone titolate a riscuotere ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni);

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della amministrazione regionale di risolvere in danno il contratto, previa diffida, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento dell'appaltatore;

g) il foro competente per l'insorgere di ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto o la previsione di eventuali altre forme di tutela quali accordo bonario, transazione o arbitrato;

h) la previsione che gli operatori economici selezionati devono precisare all'atto della presentazione dell'offerta, gli estremi del contratto collettivo nazionale e territoriale che verrà applicato nel rapporto di lavoro con le proprie maestranze, in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni;

i) la previsione che gli operatori economici selezionati devono indicare: la quota percentuale di subappalto o cottimo di cui intendono avvalersi nei limiti previsti dalla legge, l'oggetto e il prezzo del contratto di subappalto o cottimo, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore o cottimista;

j) la previsione che nel caso in cui l'operatore economico esecutore si avvalga del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto o cottimo una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o cottimo;

k) la previsione che l'operatore economico esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere al servizio gestione patrimonio immobiliare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, inclusa la Cassa edile, e quella attestante la regolarità contributiva;

l) la previsione che l'operatore economico esecutore fornirà al servizio gestione patrimonio immobiliare prima dell'inizio dei lavori, una copia del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo n. 163/2006 ove previsto;

m) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche del lavoro oggetto di affidamento ed alle modalità di aggiudicazione prescelte.

5. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito.

6. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati, pena la non ammissibilità della stessa:

a) dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo;

b) copia della lettera o telefax d'invito debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti ove tale completamento sia previsto e richiesto;

c) tutta la documentazione richiesta con la lettera di richiesta di offerta;

d) l'offerta economica.

7. L'affidatario dei lavori è individuato, tra quelli che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella lettera di invito.

8. Nel caso che il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione riunita dal responsabile del procedimento, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da un minimo di due fino ad un massimo di quattro altri dipendenti della Direzione centrale patrimonio e servizi generali. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario dei lavori sarà dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti di tale commissione.

9. Il responsabile dell'istruttoria verifica a campione la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente o dagli altri operatori economici concorrenti.

10. Comunicazione dell'aggiudicazione verrà data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili, sarà altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

11. In seguito all'aggiudicazione si provvederà ad affidare i lavori oggetto di gara. Laddove previsto nella lettera d'invito, si procederà alla stipula di formale contratto.

#### Art. 9.

##### *Affidamento di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00*

1. Il responsabile dell'istruttoria, sulla base delle segnalazioni pervenute ovvero in sede di sopralluogo, verifica lo stato dei luoghi ed individua i lavori da eseguire.

2. Il responsabile dell'istruttoria predispone una scheda offerta, proporzionata alla complessità dell'intervento individuato, e sulla stessa richiede la presentazione di tre preventivi ad altrettanti operatori economici, preferibilmente redatti in calce alla scheda offerta, garantendo i criteri di trasparenza e rotazione.

3. In via ordinaria per importi inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, può essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e rotazione.

4. Il responsabile dell'istruttoria presenta al responsabile del procedimento, per l'approvazione, una proposta di affidamento, nella quale sono sinteticamente indicati i problemi rilevati, i lavori da eseguire, l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta ovvero l'operatore economico interpellato, nonché l'importo dei lavori di cui viene attestata la congruità.

5. L'affidamento è disposto dal responsabile del procedimento con comunicazione, che deve essere restituita, sottoscritta per l'accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico prescelto.

#### Art. 10.

##### *Oggetto, limiti e procedura per l'acquisizione di lavori in amministrazione diretta*

1. I lavori di cui all'art. 7 del presente regolamento possono essere acquisiti in amministrazione diretta.

2. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare, per ogni singolo intervento, una spesa complessiva superiore a € 50.000,00 al netto dell'IVA.

3. Nei lavori di cui al presente articolo il responsabile dell'istruttoria impiega direttamente il personale dipendente del servizio.

4. L'acquisto di materiali, i noli a freddo o a caldo e di quant'altro serve all'esecuzione del lavoro sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dal capo III del presente regolamento.

#### Art. 11.

##### *Perizia suppletiva per maggiori spese*

1. Se durante l'esecuzione di lavori in economia, la somma autorizzata si rivela insufficiente, il responsabile dell'istruttoria presenta una perizia suppletiva nei casi e nei limiti previsti dalle norme vigenti, al fine di chiedere l'autorizzazione alla spesa per l'eccedenza.

2. Alle perizie suppletive si applica la procedura prevista al precedente art. 9.

#### Art. 12.

##### *Regolare esecuzione e pagamento dei lavori*

1. Per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, la regolare esecuzione è attestata dal responsabile dell'istruttoria o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.

2. Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori dal responsabile dell'istruttoria o dal direttore dei lavori se persona diversa, dal responsabile del procedimento e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

3. Il pagamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è disposto tramite funzionario delegato successivamente al ricevimento da parte dello stesso di idonea fattura recante l'attestazione della regolare esecuzione, ovvero con le altre modalità previste dall'ordinamento regionale.

4. Il pagamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 è disposto previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del certificato di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dall'ordinamento regionale.

5. I lavori possono essere liquidati anche sulla base di stati di avanzamento e conto finale, nel rispetto delle altre modalità previste nel presente articolo.

#### Art. 13.

##### *Garanzie*

1. L'operatore economico esecutore dei lavori, individuato con la procedura di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, è tenuto alla costituzione della cauzione definitiva, con le modalità che verranno stabilite dal servizio gestione patrimonio immobiliare nella lettera di invito, e della polizza assicurativa, la quale deve coprire rischio di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso l'amministrazione regionale.

2. Nei casi di cui all'art. 9 in via generale si prescinde dal richiedere la costituzione di cauzione definitiva, a condizione che sia all'uopo espressamente praticata una miglioria del prezzo non inferiore all'1%, salva diversa previsione espressamente contenuta nella scheda offerta inoltrata agli operatori economici interpellati.

#### Art. 14.

##### *Lavori in economia in caso di urgenza*

1. Per casi d'urgenza si intendono quelli per i quali ogni ritardo nella loro esecuzione può comportare una possibile e conseguente pericolosità per l'incolumità o la salute pubblica o quelli la cui immediata risoluzione determini un conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.

2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile dell'istruttoria redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, i lavori necessari per rimuoverlo e le condizioni di esecuzione dei lavori eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico esecutore individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.

3. Il verbale è trasmesso al soggetto competente ad autorizzare la spesa ai sensi del regolamento di organizzazione e delle norme di contabilità regionale; quest'ultimo autorizza la spesa anche in assenza di copertura e dispone mediante apposizione di un visto l'immediata esecuzione dei lavori, nelle more della formalizzazione dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile dell'istruttoria da parte del responsabile del procedimento.

### Capo III

#### SERVIZI E FORNITURE ACQUISIBILI IN ECONOMIA

##### Art. 15.

##### *Limiti all'acquisizione di servizi e forniture*

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse per importi complessivi inferiori a € 130.000,00 al netto d'IVA e oneri previdenziali.

2. Nell'acquisizione da terzi di servizi e forniture in economia, nella forma del cottimo fiduciario, sono individuate nel presente regolamento procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in reazione al valore presunto dei servizi e delle forniture ed all'urgenza dell'intervento, come di seguito sintetizzato e meglio precisato negli articoli di volta in volta richiamati:

a) per importi di servizi e forniture previsti, al netto di IVA ed oneri previdenziali, pari o superiori a € 20.000,00 ed inferiori ad € 130.000,00, le procedure sono quelle previste all'art. 8;

b) per importi di servizi e forniture previsti, al netto di IVA ed oneri previdenziali, pari o superiori ad € 400,00 ed inferiori ad € 20.000,00 le procedure sono quelle previste dall'art. 9, commi 1,3,4 e 5;

c) per importi di servizi e forniture previsti, al netto di IVA ed oneri previdenziali, inferiori ad € 400,00, le procedure sono quelle previste all'art. 17 commi da 2 a 8;

d) per servizi e forniture in caso d'urgenza le procedure sono quelle previste all'art. 14.

##### Art. 16.

##### *Individuazione di servizi e forniture acquisibili in economia*

1. Sono acquisibili in economia:

- a) i servizi di manutenzione e riparazione;
- b) i servizi di progettazione;
- c) i servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi; servizi di ingegneria e architettura anche integrata;
- d) gli incarichi professionali e i servizi di consulenza funzionali alle attività del servizio;
- e) le verifiche strutturali per la sicurezza statica degli edifici; i sondaggi strutturali e carotaggi;
- g) le indagini geologiche, idrogeologiche, geotermiche e sismiche;
- h) le indagini acustiche e illuminotecniche;
- i) le indagini finalizzate al restauro di intonaci statue, pavimenti e mosaici;
- j) rilievi vari;
- k) i collaudi;
- l) l'eliminazione di scarichi di fogna e la rimozione di rifiuti, anche speciali;
- m) i servizi di giardinaggio;
- n) servizi di vigilanza;

o) forniture di materiali e attrezzature funzionali alle attività del servizio.

2. Oltre ai casi previsti dal comma 1 il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì con sentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

##### Art. 17.

##### *Procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia*

1. Per l'acquisizione di servizi e forniture in economia si osservano in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento.

2. Il soggetto competente ad autorizzare la spesa ai sensi del regolamento di organizzazione e delle norme di contabilità regionale, autorizza annualmente, sui diversi capitoli di spesa interessati dall'acquisizione di beni e servizi di competenza del servizio gestione patrimonio immobiliare, una somma complessiva a fronte delle piccole acquisizioni di beni e servizi, somma messa a disposizione del personale con incarico di funzionario delegato.

3. Per piccole acquisizioni di beni e servizi si intendono quelli di importo unitario, al netto di IVA, inferiore o uguale a € 400,00.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di piccole acquisizioni di beni o servizi, il responsabile dell'istruttoria sottoscrive una proposta di acquisizione nella quale sono indicati i beni o servizi da acquisire, l'operatore economico individuato, l'importo relativo previsto ritenuto congruo.

5. La proposta di cui al comma 4 viene vistata dal personale individuato quale funzionario delegato, per l'attestazione della disponibilità dell'importo previsto sui fondi allo stesso accreditato ai sensi del precedente comma 2.

6. Le acquisizioni di beni o servizi sono liquidate successivamente al ricevimento di idonea documentazione di spesa recante l'attestazione della regolare esecuzione apposta dal responsabile dell'istruttoria.

7. Nei limiti previsti al comma 3 e in caso di necessità ed urgenza segnalata dal responsabile dell'istruttoria, previa acquisizione del visto di cui al comma 5, il responsabile di istruttoria è autorizzato ad acquisire direttamente i beni necessari.

8. Nei casi di cui al comma 7 il funzionario delegato rimborsa quanto anticipato dal responsabile dell'istruttoria, su richiesta dello stesso in cui attesta la regolare fornitura, corredata da idonea documentazione di spesa.

9. I beni acquisiti, nei casi previsti dalla normativa vigente, dovranno essere registrati nei «Registri di immediato e facile consumo ovvero nei «Registri del patrimonio».

### Capo IV

#### NORME FINALI

##### Art. 18.

##### *Adeguamento automatico dei limiti*

1. I limiti di importo contenuti nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale vigente in materia.

## Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0175

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
19 febbraio 2008, n. 064/Pres.

**Regolamento delle progressioni verticali. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 5 marzo 2008)

## IL PRESIDENTE

Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001 area non dirigenziale, sottoscritto il giorno 11 ottobre 2007;

Visto in particolare l'art. 13 del suddetto Contratto collettivo che disciplina il sistema delle progressioni verticali del personale regionale;

Visti altresì gli articoli 14 e 15 che disciplinano una fase di prima attuazione delle progressioni verticali;

Visto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, le materie ivi indicate vengono disciplinate dalla Regione, previa informativa alle Organizzazioni sindacali;

Viste altresì le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2 e 15, comma 2, del Contratto collettivo che prevedono analogo procedura anche per la fase di prima attuazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 12 febbraio 2008, n. 467, con la quale:

ritenuto, per le finalità di cui sopra, di predisporre un regolamento disciplinante le materie di cui alle succitate disposizioni contrattuali;

preso atto della nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi del giorno 7 febbraio 2008, n. 3587/PER/3ORU con cui si è diramata, ai sensi della Circolare S.G. 3.5.2001 n. 4, prot. n. 7488/SG, l'ipotesi di regolamento recante «Regolamento delle progressioni verticali» e della nota della medesima Direzione centrale del giorno 7 febbraio 2008, n. 3589/PER/16ORU, con cui si è data informativa alla RSU e alle Organizzazioni sindacali in ordine alla suddetta ipotesi di regolamento;

preso atto altresì dell'avvenuto esperimento, il giorno 11 febbraio 2008, del relativo esame congiunto, la Giunta regionale ha approvato il «Regolamento delle progressioni verticali»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

## Decreta:

1. È approvato il «Regolamento delle progressioni verticali».
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento delle progressioni verticali.**

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento definisce la disciplina generale di attuazione delle procedure di progressione verticale del personale regionale, ai sensi dell'art. 13 del Contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale sottoscritto in data 11 ottobre 2007, di seguito denominato Contratto collettivo. In particolare sono disciplinati:

- a) i contenuti dei bandi di progressione verticale e le modalità di presentazione delle domande;
- b) i profili professionali e indirizzi per i quali è necessariamente richiesto uno specifico titolo di studio ovvero una qualificazione o specializzazione tecnica o un'abilitazione professionale ovvero una verifica dell'idoneità fisica;
- c) la composizione delle Commissioni giudicatrici e il loro funzionamento;
- d) le modalità di svolgimento delle prove ivi compresa l'eventuale fase preselettiva;
- e) le modalità di svolgimento del corso di formazione con esame finale;
- f) la modalità di formazione e approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi degli art. 14 e 15 del Contratto collettivo, la prima attuazione delle progressioni verticali con riferimento all'accesso, rispettivamente, alla categoria FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, e alla categoria B.

## Art. 2.

*Requisiti*

1. Sono ammessi alle procedure di progressione verticale i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) esito non negativo della valutazione, con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, riferito al biennio precedente ovvero, in caso di mancata valutazione, ai sensi dell'art. 12, comma 19 del Contratto collettivo, nei primi due anni utili nell'ambito del quadriennio precedente;
- b) assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nel biennio antecedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di progressione verticale per la presentazione della domanda di ammissione.

2. In relazione alla categoria di accesso, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti, da possedersi alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di progressione verticale per la presentazione della domanda di ammissione:

- a) per l'accesso alla categoria «B»:

1. inquadramento nella categoria A e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;
2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

ovvero:

1. inquadramento nella categoria A e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;
2. assolvimento dell'obbligo scolastico.

b) per l'accesso alla categoria «C»:

1. inquadramento nella categoria B e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;

2. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

ovvero:

1. inquadramento nella categoria B e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;

2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) per l'accesso alla categoria «FB» dell'Area forestale:

1. inquadramento nella categoria FA e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;

d) per l'accesso alla categoria D:

1. inquadramento nella categoria C e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni;

2. possesso della laurea;

ovvero:

1. inquadramento nella categoria C e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;

2. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

e) per l'accesso alla categoria «FC» dell'Area forestale: per il profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale:

1. inquadramento nella categoria FB e possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni;

per il profilo professionale Funzionario del Corpo forestale regionale:

1. inquadramento nella categoria FB, possesso di un'anzianità effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni e possesso della laurea;

3. Per l'accesso ai profili professionali e indirizzi di cui all'allegato A, non si può prescindere dal possesso dei requisiti culturali ivi previsti.

4. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), nei casi in cui sia stato presentato ricorso avverso l'irrogazione della sanzione disciplinare e questa sia stata sospesa, il candidato verrà ammesso con riserva alla procedura.

5. La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale comporta l'esclusione dalle procedure medesime.

6. Il responsabile del procedimento dispone con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei suddetti requisiti. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati.

### Art. 3.

#### Bando di progressione verticale

1. Il bando di progressione verticale è adottato con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi previa individuazione dei posti disponibili suddivisi per categoria, profilo professionale ed indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del Contratto collettivo.

2. Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti disponibili, la categoria, il profilo professionale, l'indirizzo;

b) il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione economica della categoria di accesso;

c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

d) i requisiti per l'ammissione alle procedure;

e) l'eventuale preselezione che l'Amministrazione intendesse espletare ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Contratto collettivo;

f) le materie oggetto delle prove d'esame, l'articolazione e le modalità di svolgimento delle medesime;

g) i contenuti e le modalità di svolgimento del corso di formazione con esame finale, ove previsto;

h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;

i) i titoli di preferenza a parità di punteggio;

l) le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove, che consentano agli stessi di concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri candidati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

m) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunità tra uomini e donne;

n) l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni;

o) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalità di convocazione dei candidati.

3. Il bando di progressione verticale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione; del medesimo è dato altresì avviso mediante apposita circolare, anche a mezzo intranet.

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di progressione verticale nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

### Art. 4.

#### Sistemi automatizzati

1. Le procedure di progressione verticale sono attuate, ove ritenuto necessario dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare le forme di preselezione previste per l'ammissione al corso di formazione con esame finale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

### Art. 5.

#### Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo ovvero su copia dello stesso. La domanda deve pervenire all'ufficio competente, entro e non oltre il termine fissato dal bando mediante utilizzo delle seguenti modalità:

a) presentazione a mano;

b) raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente e sarà comprovato:

a) in caso di presentazione a mano dal bollo a data che verrà apposto sulla domanda a cura dell'ufficio competente;

b) in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. La presentazione o l'arrivo delle domande oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 comportano l'esclusione dei candidati dalla procedura di progressione verticale. L'esclusione viene disposta con le modalità di cui all'art. 2, comma 6.

4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza comporta comunque l'esclusione dalla procedura di progressione verticale.

5. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, fermo restando che i requisiti richiesti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originariamente prevista.

#### Art. 6.

##### *Titolo valutabile*

1. Costituisce titolo valutabile l'esito della valutazione, limitatamente agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, riferita al biennio precedente ovvero, in caso di mancata valutazione per mancato raggiungimento del requisito minimo di presenza effettiva in servizio, nei primi due anni utili nell'ambito del quadriennio precedente.

2. Per la valutazione del titolo di cui al comma 1, può essere attribuito un punteggio massimo di sedici punti tenendo conto dei fattori come di seguito indicati:

Categoria di appartenenza	Obiettivi individuali (peso)	Comportamenti organizzativi (peso)
A-B	25%	75%
C-FA-FB	40%	60%

#### Art. 7.

##### *Commissioni giudicatrici*

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, e sono composte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella oggetto della procedura di progressione verticale, di cui almeno uno di categoria dirigenziale con funzioni di presidente e da esperti estranei all'Amministrazione regionale.

2. L'utilizzo del personale cessato dal servizio non è consentito se il rapporto sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per altre cause previste dalla normativa vigente. Nel caso di cessazione dal servizio durante i lavori della Commissione, l'incarico si intende automaticamente confermato, salva revoca da parte del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi; l'incarico è in ogni caso revocato qualora ricorrano le fattispecie di cessazione di cui al primo periodo.

3. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con successivo decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione stessa qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del suo insediamento.

4. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

5. Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza da fissarsi, nei limiti minimi e massimi di cui all'art. 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nel bando di progressione verticale.

#### Art. 8.

##### *Incompatibilità*

1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, coloro che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi, di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa per i componenti delle Commissioni giudicatrici.

#### Art. 9.

##### *Adempimenti della Commissione giudicatrice*

1. La Commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento sino alla trasmissione della graduatoria provvisoria di merito alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Nel corso della prima seduta la Commissione, considerato il numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d'esame, stabilisce il termine del procedimento relativamente alle operazioni di propria competenza, comunicandolo alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che ne dà idonea pubblicità; il procedimento deve concludersi entro sei mesi dalla data della prima seduta, salva proroga giustificata collegialmente dalla Commissione. La Commissione stabilisce, altresì, i criteri di valutazione delle prove.

3. In assenza di unanimità della Commissione nella valutazione delle singole prove il punteggio è determinato dalla media dei giudizi espressi dai singoli commissari.

4. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione, delle operazioni relative alla procedura di progressione verticale e delle determinazioni assunte dalla Commissione medesima.

5. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

6. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento della procedura di progressione, ma non può esimersi dal firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il Presidente ne dà atto nel processo verbale che trasmette immediatamente alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi per l'adozione degli atti conseguenti; il Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

#### Art. 10.

##### *Convocazione dei candidati*

1. Il diario delle prove teorico pratiche o preselettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e reso altresì disponibile nella rete intranet regionale.

2. L'avviso per la presentazione alla prova pratica o alla prova orale è comunicato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima del giorno in cui i medesimi devono sostenerla, mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e apposita inserzione nella rete intranet regionale.

3. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, o comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose riconosciute.

## Art. 11.

*Svolgimento della prova teorico pratica*

1. La prova teorico pratica consiste in una prova scritta finalizzata alla risoluzione di problemi teorici e pratici nelle materie individuate dal bando.

2. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova e immediatamente prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, predispone una tema di gruppi di quesiti ovvero gruppi di test nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso in busta sigillata. Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione dei sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni caso, le esigenze di segretezza e di riservatezza del contenuto delle medesime.

3. Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identità personale, il Presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, previa constatazione dell'integrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d'esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta.

4. Il candidato che si presenti alla prova in ritardo rispetto all'ora prestabilita per l'identificazione, potrà essere ammesso a sostenerla solamente qualora non sia già stata effettuata l'operazione di estrazione della prova. L'ammissione di candidati ritardatari non potrà comunque avvenire qualora la Commissione ritenga che ciò possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova.

5. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina della prova sono stabilite dalla Commissione.

6. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli o moduli forniti dalla Commissione, recanti il timbro della Regione e la sigla di uno dei componenti della Commissione medesima.

7. Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza.

8. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; la consultazione di dizionari, codici o testi di legge è consentita solo se autorizzata dalla Commissione.

9. I candidati non possono altresì introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari, strumentazioni atte a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché altri supporti di memorizzazione digitale.

10. Durante le prove è sino alla consegna dell'elaborato il candidato non può, se non per casi eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendano ritirarsi dopo la lettura dei temi la Commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sarà, comunque, consentito uscire. La Commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della Commissione devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.

11. Al candidato sono consegnati una busta grande, una busta piccola e un cartoncino. Prima dell'inizio della prova il candidato scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita e lo chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce tutti i fogli ricevuti nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento; pone quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta grande e la data della prova.

12. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente art. o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dalla procedura.

13. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, sono firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario.

14. I plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un commissario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura e previa verifica dell'integrità delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla relativa busta piccola che rimane chiusa.

15. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.

16. Un commissario dà lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dalla procedura di tutti i candidati coinvolti.

17. Dopo che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di tutte le prove relative alla procedura, si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati medesimi.

## Art. 12.

*Svolgimento della prova pratica*

1. La Commissione, prima dello svolgimento della prova pratica, stabilisce le modalità e i contenuti della prova medesima, che devono comportare uguale difficoltà per tutti i concorrenti. La Commissione mette a disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della prova.

2. La prova si svolge alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei concorrenti.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio.

4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

## Art. 13.

*Comunicazione dell'esito della prova teorico pratica e della prova pratica*

1. La Commissione giudicatrice informa la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi sugli esiti della valutazione della prova teorico pratica o della prova pratica, sulla base dei quali la Direzione stessa comunica ai candidati l'eventuale ammissione alla successiva prova d'esame, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.

2. La comunicazione di ammissione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le comunicazioni di ammissione alla successiva prova d'esame indicano il punteggio conseguito nella prova teorico pratica o pratica, il giorno e l'ora stabiliti per le successive prove e contengono l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il candidato sarà considerato rinunciatario alla procedura di progressione verticale.

## Art. 14.

*Svolgimento delle prove orali*

1. La Commissione, prima dell'inizio delle prove orali, al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide le modalità di svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre ai candidati nonché l'area tipologica degli stessi.

2. Le prove devono svolgersi in locali aperti al pubblico.

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

## Art. 15.

*Disposizioni comuni alle prove d'esame*

1. Il concorrente che non si presenta alle prove d'esame il giorno stabilito si considera rinunciatario alla procedura di progressione verticale.

2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere la prova orale alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale sistemi informativi, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche con riferimento alle prove pratiche, qualora non sia previsto lo svolgimento contestuale della prova da parte di tutti i candidati.

## Art. 16.

*Punteggio delle singole prove d'esame*

1. La Commissione dispone di quarantadue punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame; quale: a) l'esame si articola su un'unica prova la Commissione dispone di ottantaquattro punti per la valutazione. Sono ammessi alla prova orale ovvero, nel caso di accesso alla categoria FB e FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, al corso di formazione con esame finale, i candidati che abbiano riportato nella prova teorico pratica o nella prova pratica un punteggio non inferiore a ventidue punti, ovvero, nel caso di prova unica, non inferiore a quarantatré punti. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventidue punti.

## Art. 17.

*Graduatoria*

1. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova pratica o teorico pratica con il punteggio della prova orale.

2. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi dell'art. 16, la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi predispone la graduatoria definitiva attribuendo il punteggio del titolo di cui all'art. 6, e, a parità di merito, con applicazione dei titoli di preferenza di cui al comma 4.

4. A parità di merito verrà data preferenza, al dipendente che abbia riportato il punteggio complessivo più alto nelle prove; in caso di ulteriore parità, a quello con età anagrafica inferiore.

5. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi trasmette gli atti alla Giunta regionale per l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori della procedura di progressione verticale. La graduatoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione e resa disponibile nella rete intranet regionale.

6. La graduatoria può essere utilizzata, in relazione al piano annuale occupazionale e ai suoi eventuali aggiornamenti, per la copertura dei posti disponibili nell'anno a cui si riferisce il bando di progressione verticale.

## Art. 18.

*Inquadramento del personale vincitore*

1. Il personale vincitore delle procedure di progressione è inquadrato nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stipula del contratto individuale di lavoro.

2. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai sensi del comma a non è soggetto al periodo di prova.

3. Il personale vincitore delle procedure di progressione resta assegnato alla struttura direzionale di massima dimensione di appartenenza compatibilmente con le esigenze organizzative derivanti dal programma triennale dei fabbisogni professionali.

## TITOLO II

## CORSO DI FORMAZIONE CON ESAME FINALE

## Art. 19.

*Disciplina generale del corso*

1. Il corso di formazione con esame finale è organizzato dalla Direzione centrale organizzazione personale e sistemi informativi.

2. I docenti del corso sono nominati con decreto del Direttore centrale organizzazione personale e sistemi informativi e sono individuati nell'ambito del personale regionale e fra esperti esterni. Per l'organizzazione del corso l'Amministrazione può altresì avvalersi di soggetti esterni.

3. Il bando di progressione verticale individua la sede, la durata, e le materie del corso di formazione; il bando individua altresì le modalità di svolgimento dell'esame finale che si articola su una prova teorico pratica e/o su una prova orale.

4. Il bando di progressione verticale definisce la durata del corso di formazione. È ammesso all'esame finale chi abbia maturato una frequenza al corso pari ad almeno il 70% della sua durata; l'esclusione dall'esame finale è disposta con decreto del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

5. Il corso di formazione è realizzato per l'80% della sua durata nell'ambito dell'orario di lavoro e, per la restante parte, al di fuori di esso.

6. Qualora il numero dei partecipanti al corso con esame finale sia superiore a trenta, ad eccezione dei casi di accesso alle categorie dell'Area forestale, l'Amministrazione, può realizzare forme di preselezione. La preselezione potrà anche consistere nella risoluzione di test. Qualora la tipologia dei test lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere.

7. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato domanda di partecipazione alla progressione mediante corso di formazione con esame finale entro i termini previsti dal relativo bando.

8. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

9. La Commissione d'esame è nominata con decreto del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ed i componenti sono scelti tra i docenti del corso ed è presieduta da un dipendente regionale di categoria dirigenziale.

10. Per quanto non diversamente disposto dal presente art. trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.

## TITOLO III

## PRIMA ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

## Art. 20.

*Accesso alla categoria FG*

1. La procedura di prima attuazione della progressione verticale per l'accesso alla categoria FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, dell'Area forestale di cui all'art. 14 del contratto collettivo, è attuata mediante l'effettuazione di una prova teorico pratica e una prova orale, nonché la valutazione di titoli.

2. Alla procedura di cui al comma 1, è ammesso il personale della categoria FB in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, valutata anche con riferimento a quella maturata nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia e della categoria C, e che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.

3. La Commissione d'esame dispone di 100 punti, di cui:

- a) 40 punti per la prova teorico pratica;
- b) 30 punti per la prova orale;
- c) 30 punti per i titoli.

4. Sono titoli valutabili:

a) anzianità di servizio, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito (punti 0,05 a mese, fino a un massimo di punti 15);

b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (punti 3);

c) incarico, formalmente conferito, sia di comandante sia di vice comandante di una stazione forestale (punti 0,125 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni per l'incarico di comandante e punti 0,03 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni per l'incarico di vice comandante, sino ad un massimo complessivo di punti 6);

d) frequenza e superamento del corso per Ufficiali di Polizia giudiziaria o del corso per Maresciallo del Corpo forestale regionale (punti 3);

e) frequenza e superamento di corsi di formazione con esame finale, anche comportanti il rilascio di abilitazioni o patenti, afferenti l'attività d'istituto, ad esclusione di quelli obbligatoriamente previsti per l'uso dell'arma (punti 1 per ogni corso sino ad un massimo di punti 3).

5. Le prove d'esame di cui al comma 3 si intendono superate qualora il candidato consegua almeno 22 punti nella prova teorico pratica e 17 punti nella prova orale.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.

#### Art. 21.

##### *Accesso alla categoria B*

1. Le procedure di prima attuazione della progressione verticale per l'accesso alla categoria B, profilo professionale di collaboratore amministrativo, di cui all'art. 15 del Contratto collettivo, sono attuate mediante l'effettuazione di una prova orale nel corso della quale sono anche verificate le capacità di utilizzo dei sistemi informatici più diffusi.

2. Alle procedure di cui al comma 1, è ammesso il personale della categoria A in possesso di un'anzianità di servizio di almeno due anni e che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.

3. La commissione d'esame dispone di 100 punti, di cui:

- a) 60 punti per la prova orale;
- b) 40 punti per i titoli.

4. Sono titoli valutabili:

a) anzianità di servizio, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, maturata anche nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria di appartenenza (punti 0,25 per ogni mese fino a un massimo di punti 36);

b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (punti 4).

5. La prova orale di cui al comma 3, lettera a), si intende superata qualora il candidato consegua almeno 32 punti.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.

#### Art. 22.

##### *Norme transitorie*

1. interna sono attuate, in via transitoria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del Contratto collettivo:

a) per l'anno 2007 esclusivamente mediante l'effettuazione delle previste procedure selettive. La Commissione d'esame dispone di 50 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame ovvero di 100 punti qualora l'esame si articoli su un'unica prova; le prove d'esame si intendono superate qualora il candidato consegua, rispettivamente,

almeno 26 punti o 51 punti. Con riferimento al disposto di cui all'art. 2, comma 1, è considerato il solo requisito di cui alla lettera b) del comma medesimo;

b) per l'anno 2008 mediante l'effettuazione delle previste procedure selettive e la valutazione del titolo di cui all'art. 6 con riferimento alla valutazione dell'anno 2007. La Commissione d'esame dispone di 47 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame ovvero di 94 punti qualora l'esame si articoli su un'unica prova e di 6 punti per la valutazione del titolo: le prove d'esame si intendono superate qualora il candidato consegua, rispettivamente, almeno 24 punti o 48 punti; il requisito dell'esito non negativo della valutazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è riferito all'anno 2007.

ALLEGATO A  
(riferito all'art. 2)

#### Requisiti culturali

##### Categoria D - Profili professionali

###### Specialista tecnico

Per l'indirizzo geologico:

classi di lauree specialistiche: 86/S;

classi lauree di primo livello: 16;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in geologia.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo biologico:

classi di lauree specialistiche: 6/S;

classi lauree di primo livello: 12;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in biologia.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo chimico:

classi di lauree specialistiche: 14/S, 62/S, 81/S;

classi lauree di primo livello: 21, 24;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica industriale.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo naturalistico:

classi di lauree specialistiche: 68/S, 82/S;

classi lauree di primo livello: 27;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze naturali, in scienze ambientali.

Per l'indirizzo architettonico:

classi di lauree specialistiche: 4/S;

classi lauree di primo livello: 4;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in architettura.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'indirizzo urbanistico:

classi di lauree specialistiche: 54/S;

classi lauree di primo livello: 7;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

## Per l'indirizzo ingegneristico:

classi di lauree specialistiche e di primo livello: da definire nel Bando in correlazione alle mansioni previste per i posti disponibili;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria con indirizzo correlato alle mansioni previste per i posti disponibili.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

## Per l'indirizzo agronomico-forestale:

classi di lauree specialistiche: 74/S, 77/S, 78/S, 79/S;

classi lauree di primo livello: 20,40;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze della produzione animale, in scienze e tecnologie alimentari, in scienze forestali, in scienze forestali e ambientali.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

## Per l'indirizzo minerario:

classi di lauree specialistiche: 38/S;

classi lauree di primo livello: 8;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in ingegneria mineraria, in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Può essere, altresì, richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

## Per l'indirizzo assistenziale:

classi di lauree specialistiche: 57/S;

classi lauree di primo livello: 6;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze del servizio sociale.

## Per l'indirizzo sanitario:

classi di lauree specialistiche: SNT\_SPEC/1;

classi lauree di primo livello: SNT/1;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in infermieristica.

È inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

## Per l'indirizzo medico:

classi di lauree specialistiche: 46/S;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

È richiesta inoltre l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

## Per l'indirizzo psicologico:

classi di lauree specialistiche: 58/S;

classi lauree di primo livello: 34;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in psicologia.

È inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

## Per l'indirizzo veterinario:

classi di lauree specialistiche: 47/S;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in medicina veterinaria.

È inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

## Per l'indirizzo farmaceutico:

classi di lauree specialistiche: 14/S;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

È inoltre richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Può essere altresì richiesto il possesso di una specializzazione.

## Specialista turistico-culturale

## Per l'indirizzo archivistico-bibliografico:

classi di lauree specialistiche: 5/S;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea unitamente a diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole presso gli Archivi di Stato oppure a diploma di specializzazione in archivistica conseguito presso le scuole a fini speciali attivate presso le Università degli studi.

## Per l'indirizzo conservativo:

classi di lauree specialistiche: 1/S, 2/S, 5/S,4/S, 10/S, 12/S, 24/S, 95/S;

classi lauree di primo livello: 4, 13,41;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, in storia e conservazione di beni architettonici e ambientali, in storia e conservazione dei beni culturali, in architettura.

Laurea in altre discipline unitamente al conseguimento di diploma presso una scuola di restauro statale o regionale.

## Per l'indirizzo comunicatore pubblico:

classi di lauree specialistiche: 13/S, 59/S, 67/S, 101/S;

classi lauree di primo livello: 1;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche;

diploma di laurea in altre discipline unitamente ad uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).

## Categoria C - Profili professionali

## Assistente tecnico

## Per l'indirizzo minerario:

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo minerario;

## Per l'indirizzo chimico/biologico:

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo chimico, biologico;

## Per l'indirizzo edile/grafico:

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo edile/grafico;

## Per l'indirizzo meccanico/elettrotecnico:

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo meccanico, elettronico e telecomunicazioni, elettrotecnico.

## Per l'indirizzo agrario-forestale:

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario.

## Per l'indirizzo assistenziale:

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo socio-sanitario.

## Per l'indirizzo televisivo:

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo comunicazione audiovisiva, ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza di almeno un anno maturata nel settore dell'assistenza alle riprese e alla trasmissione satellitare, nonché dell'elaborazione informatica di fumati per la web tv.

## Assistente turistico/culturale

## Per l'indirizzo archivistico/conservativo:

titolo di studio: diploma di liceo classico, scientifico, di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo pedagogico (può essere richiesto un titolo di specializzazione), diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo artistico.

### Categoria B - Profili professionali

Collaboratore per i servizi di rimessa

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado e possesso della patente di guida non inferiore alla categoria C con anzianità di guida, anche in categoria B, di almeno tre anni.

Area forestale regionale

### Categoria FC profilo professionale funzionario del corpo forestale regionale

Titolo di studio:

classi di lauree specialistiche: 6/S, 28/S, 38/, 68/S, S74/S, 77/S, 86/S;

classi lauree di primo livello: 8, 12, 20, 27;

titolo di studio del previgente ordinamento: diploma di laurea in scienze forestali, in scienze forestali e ambientali, in scienze agrarie, in scienze naturali, in ingegneria civile, in ingegneria per l'ambiente e il territorio, geologia, scienza della produzione animale, scienze biologiche.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0205

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 febbraio 2008, n. 065/Pres.

**Legge regionale n. 76/1982 - Regolamento di modifica al regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche emanato con decreto del Presidente della Regione 07/Pres./2005. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 5 marzo 2008)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge quadro in materia di formazione professionale», così come recepita dalla legge regionale n. 16 novembre 1982, n. 76 «Ordinamento regionale in materia di formazione professionale»;

Visto il regolamento approvato con proprio decreto n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 rubricato «Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 421 del 12 febbraio 2008, con la quale:

considerato che il sistema di accreditamento attualmente vigente nel Friuli-Venezia Giulia è stato elaborato prendendo a riferimento il modello base proposto dal decreto ministeriale 166/2001;

considerato altresì che a partire dalla riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001), la prospettiva delle politiche pubbliche per la formazione è andata mutando nel corso degli anni anche per influsso della Comunità europea che ha posto sempre di più l'accento sull'importanza di garantire a tutti i cittadini di poter godere del diritto fondamentale all'apprendimento, al lavoro ed alla mobilità nello spazio dell'Unione europea durante tutto l'arco della vita;

tenuto conto che la Comunità europea, anche di recente, è intervenuta sollecitando l'Italia ad adeguarsi ai mutati orientamenti che attualmente individuano in modo esplicito l'accreditamento come modalità di esecuzione del «contratto» e pongono l'accento sulla necessità di garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento dei progetti relativi ad attività formative;

ravvisata l'opportunità di provvedere al contempo a correggere alcuni errori materiali e ad adeguare il testo in coerenza con l'entrata in vigore di alcune norme nazionali e regionali che comportano l'aggiornamento dei riferimenti normativi ovvero la modifica di mere denominazioni;

visto il testo del Regolamento di modifica del vigente Regolamento e degli Allegati C, D, E e G parte integrante del Regolamento stesso, elaborato in accoglimento di detto invito e - alla luce di alcune osservazioni e richieste pervenute in via informale dagli enti formativi - anche al fine di renderne più agevole la lettura, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, la Giunta regionale ha approvato il suddetto regolamento ed i relativi allegati;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Decreta:

1. È approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento rubricato «legge regionale n. 76/1982 - Regolamento di modifica al Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2008, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Legge regionale n. 76/1982 - Regolamento di modifica al Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche emanato con decreto del Presidente della Regione n. 07/ Pres./2005.**

### Art. 1.

*Modifica dell'art. 2 (Destinatari dell'accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, rubricato «Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, il comma 2 dell'art. 2 (Destinatari dell'accreditamento) è modificato come segue:

«2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di stage e tirocinio.»

### Art. 2.

*Modifica dell'art. 6 (Prerequisiti generali di accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, l'art. 6 (Prerequisiti generali di accreditamento) è modificato come segue:

a) il comma 1, lettera b) è sostituito come segue:

«b) Esplicita previsione, tra le finalità statutarie, dell'erogazione a terzi di formazione professionale.»

b) nel comma 1 lettera d), dopo le parole «(cinque per cento)» viene sostituito il punto e virgola con a congiunzione «e» e viene di seguito aggiunta la seguente frase: «in caso di parternariato, le ore del corso sono attribuite a ciascun partner in base al rapporto intercorrente tra il totale delle ore prestate da ciascuno per docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali ed il totale complessivo delle ore di docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali riferite al corso.»;

c) nel comma 1, lettera e), dopo le parole «soggetto competente» viene sostituito il punto e virgola con un punto e di seguito viene inserita la seguente frase: «Per i soggetti la cui recente costituzione non consente loro di avere due esercizi conclusi, con la conseguenza che non dispongono di uno o di entrambi i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, illegale rappresentante deve dichiarare che l'ente adotterà una contabilità in modalità ordinaria. Tali soggetti devono presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere corredato da previsioni economico-finanziarie e, ove esistente, dall'unico bilancio chiuso, redatto secondo lo schema UE, supportato da un sistema di contabilità ordinaria, sottoscritto dal legale rappresentante e con l'indicazione degli estremi di approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a ciò deputato. Nel caso l'unico bilancio presentato evidenzi un patrimonio negativo, la domanda di accreditamento è rigettata.».

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

«4. Gli enti che non hanno mai esercitato attività di formazione professionale ovvero che non sono in presenza del requisito di cui al comma 1, lettera d), possono chiedere l'accredimento provvisorio di cui all'art. 18.»

#### Art. 3.

*Modifica dell'art. 8 (Strutture, arredi e attrezzature) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, l'art. 8 (Strutture, arredi e attrezzature) è modificato come segue:

a) il comma o, lettera c) è sostituito come segue:

«c) qualora funga esclusivamente da sede amministrativa, deve avere una destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attività che vi si intende svolgere, riconducibile alla categoria «direzionale» o «servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico» di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5, art. 44, comma 1, lettere d) ed n)».

b) il comma 9, lettera c) è sostituito come segue:

«c) deve avere la destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attività che vi si intende svolgere, e, in coerenza con la natura dell'immobile, riconducibile alla categoria «direzionale» o «servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico» di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5, art. 44, comma 1, lettere d) ed n). La sede didattica può avere anche una diversa destinazione d'uso, purché essa sia coerente con il settore formativo cui si riferisce l'attività di formazione professionale che l'ente intende ivi erogare.»

c) al comma 11-bis, dopo il punto si aggiunge quanto segue:

«La sistemazione degli arredi e delle attrezzature nell'ambiente bivalente deve garantire la fruizione ergonomica degli stessi da parte degli utenti, in rapporto ai servizi ivi erogati. Qualora l'ente possieda esclusivamente un ambiente bivalente non può chiedere l'accredimento nel settore «Informatica».

#### Art. 4.

*Modifica dell'art. 14 (Domanda di accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, l'art. 14 (Domanda di accreditamento) è modificato come segue:

a) il comma 2 è sostituito come segue:

«2. Nella domanda l'ente deve specificare:

a) la scelta tra la procedura di accreditamento ordinaria o quella abbreviata di cui all'art. 15;

b) la macrotipologia;

c) il volume di attività formativa annua previsto espresso in ore;

d) i settori formativi di intervento.

Se viene chiesto l'accredimento nelle macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), l'ente deve indicare anche le categorie di svantaggio tra quelle elencate nell'allegato A per le quali intende candidare la propria sede operativa.».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

«Le domande di aggiornamento di cui al comma 5 dell'art. 17 sono soggette alla procedura di accreditamento ordinaria di cui all'art. 15.».

c) il comma 3 è sostituito come segue:

«3. La domanda deve essere presentata in forma cartacea e su supporto informatico, utilizzando la versione più aggiornata dei supporti informatici appositamente predisposti dalla Direzione competente; ai fini della valutazione fa fede la documentazione cartacea.».

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. La domanda di accreditamento si intende presentata solo dopo che è pervenuta alla Direzione competente la domanda tanto in forma cartacea che sul corrispondente supporto informatico.».

#### Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 15 (Procedure di accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 l'art. 15 (Procedure di accreditamento) è sostituito come segue:

«Art. 15 (Procedure di accreditamento). — 1. Il rilascio dell'accredimento può seguire la procedura ordinaria o quella abbreviata. La procedura ordinaria si conclude nel termine massimo di centoventi giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni. La procedura abbreviata si conclude nel termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni.

2. Le procedure di accreditamento di cui al comma 1 si sviluppano attraverso le seguenti fasi:

a) verifica di ammissibilità;

b) verifica del possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18.

3. La fase di cui al comma 2, lettera a) è finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 6. La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina l'inammissibilità della domanda alla fase successiva.

4. La fase di cui al comma 2, lettera b) è finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18. A tale fine si verifica la documentazione presentata e se ne analizzano i contenuti in rapporto alle prescrizioni del presente Regolamento. La verifica del possesso dei requisiti è completata con l'ispezione in sede. La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina il rigetto della domanda. Le domande degli enti nei confronti dei quali sia stato accertato il possesso di tutti i requisiti sono accolte. L'accoglimento della domanda determina l'accredimento della sede operativa.

5. In tutte le fasi di verifica, è facoltà della Direzione competente chiedere le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria, fissando un termine per l'adempimento. Ove l'interessato debba regolarizzare la richiesta o la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente.

6. Nella procedura ordinaria per il rilascio dell'accreditamento le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria possono essere chieste dalla Direzione competente sino ad un massimo di tre volte e, nell'ambito della procedura, possono essere concesse complessivamente non più di due proroghe per consentire all'ente di adempiere a quanto richiesto entro il termine fissato. Qualora le integrazioni o le specificazioni siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla Direzione competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

7. Nella procedura abbreviata per il rilascio dell'accreditamento le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria possono essere chieste dalla Direzione competente una sola volta, concedendo il termine perentorio di 10 giorni per l'adempimento. Il termine decorre dalla data di intervenuta notifica delle richieste istruttorie e non è prorogabile. Qualora le integrazioni o le specificazioni siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla Direzione competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

8. Le verifiche sono effettuate dalla Direzione competente direttamente o avvalendosi di organismi esterni specializzati, all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti titolari della sede operativa.

9. Tutte le verifiche sono effettuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

10. L'esito del procedimento è accertato con decreto del Direttore del Servizio competente.

11. Le sedi operative accreditate vengono inserite in un apposito elenco regionale con la specificazione delle macrotipologie per le quali l'accreditamento è stato concesso. Tale elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato annualmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.»

#### Art. 6.

*Inserimento dell'art. 15-bis (Accreditamento condizionato) nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, dopo l'art. 15. (Procedure di accreditamento) è inserito il seguente art. 15-bis (Accreditamento condizionato):

«Art. 15-bis. (Accreditamento condizionato). — 1. Per le macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), nel caso in cui le verifiche di cui all'art. 15, comma 2 evidenzino la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ad eccezione della destinazione d'uso di cui all'art. 8, comma 8, lettera c) e comma 9, lettera c), relativamente alla sede operativa o ad una o più delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, può essere concesso un accreditamento condizionato, qualora l'ente dimostri che è stata presentata al Comune competente domanda per il cambiamento di destinazione d'uso.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'accreditamento condizionato, l'ente deve presentare alla Direzione competente la documentazione attestante l'intervenuta variazione della destinazione d'uso, in conformità con le previsioni del presente Regolamento.

3. Nell'ipotesi in cui l'accreditamento condizionato di cui al comma 1 sia stato concesso per la sede operativa, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta per l'ente la decadenza dall'accreditamento condizionato complessivamente concesso. In tal caso, successivamente all'intervenuta decadenza, l'ente è autorizzato esclusivamente a concludere l'attività formativa in senso stretto di cui all'art. 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P.reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, già avviata anteriormente all'intervenuta decadenza.

4. Nell'ipotesi in cui l'accreditamento condizionato di cui al comma 1 sia stato concesso per una sede didattica diversa dalla sede didattica principale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta per l'ente la decadenza dall'accreditamento condizionato concesso relativamente alla sede didattica interessata. In tal caso, successivamente all'intervenuta decadenza, nella suddetta sede didattica, l'ente è autorizzato esclusivamente a concludere l'attività formativa in senso stretto di cui all'art. 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, già avviata anteriormente all'intervenuta decadenza.»

#### Art. 7.

*Modifica dell'art. 16 (Verifiche sul mantenimento dei requisiti) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 il comma 1 dell'art. 16 (Verifiche sul mantenimento dei requisiti) è sostituito come segue:

«1. La Direzione competente verifica annualmente, anche mediante strutture terze, il mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20, anche con riguardo all'applicazione delle procedure di sistema di cui all'art. 7.»

#### Art. 8.

*Modifica dell'art. 18 (Accreditamento provvisorio) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 l'art. 18 (Accreditamento provvisorio) è modificato come segue:

a) il comma 10 è modificato come segue:

«Alla domanda di accreditamento definitivo si applicano le procedure previste dagli articoli 14, 15 e 15-bis. Qualora tutte le verifiche diano esito positivo l'accreditamento definitivo, ovvero condizionato, viene concesso a far data dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio.»

b) il comma 12 è modificato come segue:

«Qualora per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo non ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera a), l'ente interessato può chiedere la proroga dell'accreditamento provvisorio per ulteriori sei mesi ovvero per il maggior tempo necessario alla conclusione dell'attività formativa in senso stretto ancora in fase di realizzazione o già approvata all'atto della presentazione della domanda di proroga. La domanda di proroga deve essere presentata entro la scadenza del primo accreditamento provvisorio e deve essere motivata.»

c) il comma 14 è modificato come segue:

«Entro la scadenza del termine di proroga di cui al comma 12, l'ente può chiedere l'accreditamento definitivo secondo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8. Si applicano alla procedura le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.»

d) il comma 15 dopo le parole «dall'accreditamento» è tolto il punto e sono aggiunte le seguenti parole «relativamente alla macrotipologia rispetto alla quale non dispone di tutti i requisiti previsti.»

e) il comma 16 è modificato come segue:

«Nel caso in cui allo scadere del termine di proroga di cui al comma 12 non sussistano ancora le condizioni per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo, l'ente decade dall'accreditamento relativamente alla macrotipologia rispetto alla quale non dispone di tutti i requisiti previsti.»

f) nel comma 19 dopo la le parole «della proroga» sono tolte le parole «di sei mesi».

#### Art. 9.

*Modifica dell'art. 22 (Revoca dell'accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 il comma 1, lettera a) dell'art. 22 (Revoca dell'accreditamento) è modificato come segue:

«a) limitatamente a ciascuna singola macrotipologia di accreditamento interessata, perdita dei requisiti minimi per l'accreditamento, riscontrata a seguito di verifiche.»

#### Art. 10.

*Modifica dell'art. 23 (Norme transitorie) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 l'art. 23 (Norme transitorie) è modificato come segue:

a) è abrogato il comma 9-ter;

b) dopo il comma 17 è inserito il seguente comma 17-bis:

«17-bis. In deroga a quanto disposto dall'art. 15, commi 1, 6 e 7, il procedimento amministrativo relativo alle domande di accreditamento presentate ai sensi del presente articolo si conclude nel termine massimo di sette mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni.»

#### Art. 11.

*Modifica dell'art. 24 (Disposizioni finali) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. All'art. 24 (Disposizioni finali) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«4. Gli allegati del presente Regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. I rinvii alle disposizioni normative effettuati dal presente Regolamento e dai suoi allegati si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.»

#### Art. 12.

*Sostituzione degli allegati C, D, E e G del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.*

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente Regolamento sostituiscono in toto rispettivamente gli allegati C, D, E e G al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005.

#### Art. 13.

*Norme finali ed entrata in vigore*

1. Le norme più favorevoli introdotte col presente Regolamento si applicano anche alle domande per le quali risulta ancora aperta l'istruttoria all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

08R0206

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 marzo 2008, n. 15/R.

**Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 10 del 2 aprile 2008)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n. 57;

Visto, in particolare, l'art. 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

i requisiti minimi strutturali e organizzativi;

le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;

i requisiti professionali per il personale addetto;

i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'art. 20, comma 3, della citata legge regionale;

i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della citata legge regionale;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;

i requisiti organizzativi specifici;

le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 23 adottata previa acquisizione del parere del comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 marzo 2008;

Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni espresso dalla quarta commissione consiliare nella seduta del 20 febbraio 2008;

Dato atto dell'accoglimento parziale delle suddette raccomandazioni espresse dalla quarta commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 marzo 2008, n. 231, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 62, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n. 57;

EMANA

il seguente regolamento:

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina:

- a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività;
- b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;
- c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;
- d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture, di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 41/2005, di nuova istituzione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:

- a) variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d'uso di locali o spazi;
- b) trasferimento della struttura in altra sede;
- c) modifica della tipologia di servizio erogato.

## Capo II

### STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

#### Art. 2.

##### Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 41/2005, così di seguito suddivise:

- a) strutture residenziali, di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005, così articolate:
  - 1) strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti;
  - 2) strutture residenziali per persone disabili gravi con attestazione di gravità;
  - b) strutture residenziali a carattere comunitario, di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005, così articolate:
    - 1) strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale;
    - 2) strutture residenziali a carattere comunitario per persone adulte disabili in stato di dipendenza prevalentemente non in situazione di gravità;
    - c) strutture residenziali per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso, di cui all'art. 21, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 41/2005;

d) centri di pronta accoglienza per minori, di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 41/2005;

e) case di accoglienza e gruppi appartamento, di cui all'art. 21, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 41/2005;

f) servizi residenziali socio-educativi per minori, di cui all'art. 21, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 41/2005, così articolati:

- 1) comunità familiari;
- 2) comunità a dimensione familiare;
- g) gruppi appartamento per adolescenti e giovani, di cui all'art. 21, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 41/2005;
- h) strutture semiresidenziali, di cui all'art. 21, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 41/2005, così articolate:

- 1) strutture semiresidenziali per persone anziane;
- 2) strutture semiresidenziali per persone disabili;
- 3) strutture semiresidenziali per minori.

1. Le strutture di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 41/2005, sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel piano integrato sociale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 41/2005.

#### Art. 3.

##### Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'art. 2 al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura.

#### Art. 4.

##### Requisiti strutturali ed organizzativi

2. Le strutture di cui all'art. 2, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

#### Art. 5.

##### Requisiti professionali per il personale

1. Fermo restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 2, comma 1, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

## Art. 6.

*Figure professionali preposte alla direzione*

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 2, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;

b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;

c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;

d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;

e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 4, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale).

## Art. 7.

*Decadenza dell'autorizzazione.*

1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento, la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale e professionale previsti, per ciascuna tipologia di struttura, dall'allegato A, ovvero il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.

*Capo III*

## STRUTTURE SOGGETTE A COMUNICAZIONE DI AVVIO DI ATTIVITÀ

## Art. 8.

*Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività*

1. Le strutture di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 41/2005, sono tenute a comunicare l'avvio della relativa attività.

## Art. 9.

*Comunicazione di avvio di attività*

1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'art. 8, è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui allo stesso articolo al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.

3. Il comune, per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'art. 8, può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'art. 17.

## Art. 10.

*Utenza accolta*

1. Le strutture di cui all'art. 8 accolgono temporaneamente o permanentemente:

a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;

c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:

1) permesso premio o licenza;

2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;

3) libertà vigilata;

4) attesa di processo definitivo;

5) ex detenute;

d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;

e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (norme contro la violenza di genere);

f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998;

g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

## Art. 11.

*Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni*

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'art. 22, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;

b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;

d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.

2. I requisiti delle strutture oggetto di progetti sperimentali sono individuati secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 41/2005.

## Art. 12.

*Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare*

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 11, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
- b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
- c) garantire la presenza di camere in numero adeguato al personale accolto;
- d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
- e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
- f) prevedere ripostigli per vari usi;
- g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;
- h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.

## Art. 13.

*Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza*

1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 11, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
- b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
- c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
- d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
- e) prevedere un locale adibito a deposito;
- f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
- g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.

## Art. 14.

*Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari*

1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.

## Capo IV

## LIVELLO DI FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI SOCIALI IMPIEGATI NELLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO

## Art. 15.

*Livello di formazione scolastica e professionale relativi agli operatori del sistema integrato sociale.*

1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla legge regionale n. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:

- a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico-educativa e psicologica;

b) requisito di cui all'art. 40, comma 4, lettera e) della legge regionale n. 40/2005;

e) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;

d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:

- 1) operatore dei servizi sociali;
- 2) tecnico dei servizi sociali;
- 3) dirigente di comunità;

e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del «Repertorio regionale dei profili professionali» approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40, i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.

## Capo V

## DIFFUSIONE DATI DELLE STRUTTURE

## Art. 16.

*Diffusione dati delle strutture*

1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei nuovi procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività.

## Capo VI

## CRITERI PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MULTIDISCIPLINARE

## Art. 17.

*Commissione multidisciplinare*

1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 41/2005.

## Art. 18.

*Composizione e nomina*

1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.

2. La commissione multidisciplinare è composta:

- a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
- b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;
- c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;
- d) da un assistente sociale;
- e) da un operatore del servizio igiene;
- f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
- g) da un funzionario amministrativo.

3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1.

4. Per ciascun componente multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.

#### Art. 19.

##### *Durata in carica*

1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.

2. I componenti indicati all'art. 18, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.

#### Art. 20.

##### *Funzionamento*

1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.

2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.

3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.

4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti.

5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.

### Capo VII

#### COMPOSIZIONE E PROCEDURA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

#### Art. 21.

##### *Composizione*

1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:

- a) un rappresentante dei medici;
- b) un rappresentante degli assistenti sociali;
- c) un rappresentante degli psicologi;
- d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
- f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
- g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;

k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;

l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;

m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;

n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;

o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;

p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.

#### Art. 22.

##### *Procedura di nomina*

1. I componenti della commissione di cui all'art. 21 sono designati dai seguenti soggetti:

a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a), b), c);

b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'art. 21, comma 1, lettera d);

c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'art. 21, comma 1, lettere e), f), g);

d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), l);

e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'art. 21, comma 1, lettere k), m), n), o), p).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla giunta regionale le rispettive designazioni.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2 è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 26 marzo 2008

MARTINI

(Omissis).

08R0393

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € 295,00  
*(di cui spese di spedizione € 73,00)* - semestrale € 162,00

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € 85,00  
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. -** Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 1 0 1 8 \*

€ 2,00